

TORNATA DEL 5 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Congedo = Rinunzia del deputato Tasca, accettata. = Seguito della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio della tassa fondiaria — Il deputato Sineo termina lo svolgimento della sua contro-proposta, e ne sviluppa un'altra — Queste sono combattute dal regio commissario Rabbini e dal relatore Allievi — Svolgimento della contro-proposta dei deputati Mazza-Chiaves-Saracco — Osservazioni e riserve del relatore Allievi — Svolgimento del contro-progetto del deputato Brunet, oppugnato dal regio commissario e dal relatore — Obbiezioni del deputato Sanguinetti, e risposta del regio commissario — Svolgimento dei contro-progetti del deputato Ballanti e del deputato Boggio.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9760. 915 proprietari di Fossano fanno adesione alla deliberazione presa dai proprietari del circondario di Cuneo colle petizioni registrate ai numeri 9744, 9750, 9755, concernenti il progetto di legge sull'imposta fondiaria.

9761. I ricevitori del lotto di Cerignola, in Capitanata, rivolgono istanze analoghe a quelle sposte dai loro colleghi delle altre provincie meridionali.

9762. Il presidente della Camera di commercio ed arti di Macerata trasmette la deliberazione presa da quella Camera nella tornata del 27 febbraio scorso per ottenere modificazioni al progetto di legge pel dazio sui zuccheri.

9763. Valle Luigia Eugenia, orfana del già assistente di cancelleria presso la cessata Intendenza delle finanze in Bergamo, domanda le sia continuato ed aumentato il sussidio annuo di cui è provvista.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Presentarono omaggi alla Camera:

Il presidente del tribunale di commercio della provincia di Trapani, Giuseppe Calvino — Progetto dei sei primi titoli del Codice di commercio che sta compilando; progetto di riforma delle leggi di commercio, copie 20;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Macerata — Osservazioni sul progetto di legge sul dazio dei zuccheri, copie 40.

Il deputato Mezzacapo, costretto per urgenti affari

di famiglia di recarsi a Napoli, chiede un congedo di un mese.

(È accordato.)

L'onorevole conte Lucio Tasca, costretto da motivi di salute e da urgenti affari privati a stare assente dalla Camera, presenta la sua dimissione da deputato del collegio di Caccamo.

Si dà atto della dimissione del deputato Tasca.

Il collegio di Caccamo è dichiarato vacante.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

L'onorevole Sineo ha la parola per continuare il suo discorso. Io ricordo di nuovo all'onorevole Sineo, come agli altri onorevoli deputati che hanno proposto emendamenti, di volersi limitare puramente al loro svolgimento, senza entrare nelle idee generali e nei principii della legge stessa. (*Benissimo!*)

SINEO. Nel mio primo emendamento l'interesse della nazione, circa l'accertamento della rendita netta che deve servire di base all'imposta fondiaria, trova la sua guarentigia nella nomina dei verificatori per parte del Governo e nel sindacato che i superiori amministrativi esercitano sopra questi impiegati. Comunemente gli agenti demaniali non difettano di zelo, stimolati quali sono dal desiderio di progredire nella loro carriera e dal timore di perdere l'impiego se possono essere accusati di colpevole trascuranza; come mai potrebbero prevaricare sotto gli sguardi dei contribuenti di ciascun comune, i quali, giova ripeterlo coll'onorevole

Allievi, tutti ben sanno se l'accertamento sia conforme al vero?

Havvi di più il sindacato del Consiglio comunale, al quale importa che non sia scemata la rendita fondiaria del comune sulla quale debbe gravitare l'imposta, perchè l'imposta stessa deve fruttare al comune per mezzo dei centesimi addizionali. Havvi egualmente il sindacato della deputazione provinciale, che ha lo stesso interesse, perchè su questa base sarà anche aumentata l'entrata della provincia per mezzo di altri centesimi addizionali.

Quando non venga l'accordo tra tutti questi interessi, io non credo esservi altra via che quella dei tribunali. Io non vi propongo d'istituire tribunali speciali, perchè li credo contrari allo Statuto.

Molte volte ho sentito in questa Camera discorrere con vivacità contro il così detto *contenzioso amministrativo*. Si fece plauso al ministro che presentò un progetto di soppressione di questo contenzioso amministrativo. Come mai vorremmo noi introdurre un nuovo contenzioso amministrativo per fissare la quota dei contribuenti? È una questione del mio e del tuo, il sapere se questo o quell'altro contribuente debba pagare più o meno nell'imposta fondiaria. Essa appartiene dunque all'ordine giudiziario.

Io non credo che queste controversie, quando disgraziatamente non si possono evitare, debbano portare un accrescimento di peso a carico del contribuente. Non è colpa sua se nell'interesse generale dobbiamo rifare la base dell'imposta prediale e dar luogo conseguentemente a controversie di questo genere. Per questo motivo io propongo che in cosiffatte controversie non si usi carta bollata, non siavi tassa di registro; non siavi necessità di ricorrere a ministero di procuratore o di avvocato.

Io vado più avanti, e in questo lascio alla saviezza della Camera di ponderarne l'opportunità. Io credo che quando si tratta di contribuenti assai ristretti di mezzi possa anche la nazione venire in loro soccorso coll'opera di consultori legali.

È veramente cosa nuova; la credo tuttavia consentanea a quei principii di giustizia che debbono reggere le deliberazioni del corpo legislativo. È data libera facoltà a ciascuno d'invocare direttamente la giustizia dei tribunali, senza interposizione di forensi. Ma questa facoltà potrebbe riuscir fatale talvolta a chi non abbia sufficiente cognizione delle leggi e delle forme del procedimento.

In questi casi non sembrerà troppo grave ai contribuenti doviziosi di premunirsi con opportuni consulti.

Pei debitori di piccole quote non mi sembra irragionevole che lo Stato supplisca col mezzo dei suoi stipendiati.

Io pongo un termine ristretto al diritto di reclamare: tre mesi mi sembrano sufficienti, in vista specialmente della semplicità delle forme e del sistema che tenderei ad introdurre, per cui si limiterebbe la controversia all'interesse di ciascun contribuente.

In quanto poi alle altre regole colle quali dovrebbe essere applicato questo sistema legislativo, io lascio che il Ministero, col sussidio del Consiglio di Stato, possa, per mezzo di decreto reale, promulgare un regolamento il quale, non discostandosi dalla legge che voi sancireste, non potrebbe certo minacciare gl'interessi degli individui.

Io ho dichiarato sin dalla prima volta in cui ebbi l'onore di prendere la parola su questo disegno di legge che io non avrei insistito sul mio progetto ove altro se ne fosse presentato che mi avesse meglio appagato. Ora, io riconosco in parecchie fra le proposte posteriori dei pregi assai notevoli e sono disposto a votarne parecchie, ma dal confronto che ho fatto conscienziosamente parmi sia ancora più facilmente attuabile la mia.

Io invito la Camera, se le mie argomentazioni non le parranno fallaci, ad entrare nella via che indico, senza tener conto della speranza, che mi è paruta mantenersi in alcuni onorevoli miei colleghi, che si possa rimediare a molte ingiustizie nella discussione poi degli articoli speciali. Vana speranza! Quando avrete ammessi dei principii i quali portano necessariamente, secondo che molti oratori hanno dimostrato, delle ingiustizie irrimediabili per molti fra i contribuenti, voi non potreste fare giustizia ad alcuno dei richiamanti senza aggravare l'ingiustizia verso altri.

Bisogna dunque, prima di accingersi alla discussione speciale, che voi nel fondo della vostra coscienza abbiate potuto rispondere a questa interrogazione: corriamo noi o non corriamo il rischio di commettere enormi ingiustizie? Eviterete certamente le enormi ingiustizie coll'adottare questo progetto di legge.

Io non so se abbia bene capita un'obiezione dell'onorevole relatore, la quale verrebbe a colpire anche il mio emendamento: il mio emendamento conduce a questa conseguenza indubitabilmente, che nessuno in nessuna parte dello Stato verrà tassato in una proporzione diversa dagli altri contribuenti.

L'onorevole Allievi dice che non basta la perequazione tra i contribuenti, essere essenziale la perequazione tra i vari compartimenti.

Se si debbe dare qualche valore a questa distinzione, bisogna dire che l'onorevole relatore crede che possa senza ingiustizia ammettersi che un contribuente subalpino abbia da pagare in ragione de' suoi averi, di più che un contribuente lombardo, napoletano. Questa proposizione ripugna direttamente allo Statuto ed alla giustizia. Non è la prima volta che io ho veduto, benchè sopra di un'altra scala, mettersi in gioco questi interessi e queste proporzioni di tributo tra l'una e l'altra parte dello Stato. Quando si è introdotto in Piemonte il canone gabellario, ho sentito sovente i Torinesi a lagnarsi perchè i Genovesi volevano pagare assai meno per cotesto balzello. Io andava ripetendo essere cosa naturale, perchè i Liguri hanno una sobrietà tutta speciale; essi consumano in quantità molto minore i generi daziari; per essi dunque il canone ga-

bellario doveva essere minore. Consimili differenze dovranno notarsi nelle condizioni d'Italia. Il prodotto delle tasse di bollo, di registro ed altre dello stesso genere non sarà mai in una giusta proporzione nè con la superficie del suolo, nè con la popolazione, nè con gl'indizi di intima ricchezza di ciascun paese. Esso dipende da molte accidentalità che non si possono anticipatamente determinare.

Noi non dobbiamo tener conto delle differenze di tal fatta che possono o non possono avverarsi. Trovo in un giornale di ieri la descrizione delle entrate dello Stato in gennaio 1864 per le imposte indirette. Le antiche provincie pagarono 4,632,024 lire, la Lombardia pagò poco più della metà, cioè 2,455,375, Napoli pagò molto meno delle antiche provincie, cioè lire 3,587,775, e la Sicilia pagò la tenue somma di 578,706 lire.

Siccome non domandiamo ad un Lombardo, ad un Napoletano ch'egli paghi di più del Ligure, del Piemontese pel sale e pel tabacco, per la tassa di registro e bollo, non cerchiamo se in queste provincie si faccia un maggior consumo di generi gabellari, dobbiamo naturalmente riconoscere che quando domandiamo ai possessori di stabili, secondo lo Statuto, una parte della loro rendita in ragione dei loro averi, dobbiamo domandare la stessa quota a tutti, indipendentemente da tutte le altre considerazioni che possono influire e sul numero della popolazione, e sulla ricchezza effettiva dei vari paesi.

L'onorevole Pasini teme che possa nascere uno sconvolgimento nelle finanze dello Stato, quando queste soggiacessero alle oscillazioni che sogliono occorrere nei prodotti della terra.

Questo timore dell'onorevole Pasini mi pare che rassomigli molto a quello dei nostri maggiori, i quali prima di Copernico credevano che la terra fosse immobile, e si spaventavano all'idea che essa potesse rivolgersi sul proprio asse, o mettersi in giro attorno al sole.

Quando avrete domandata a ciascuno la quota proporzionale della sua rendita, questa quota potrà mutare da contribuente a contribuente, potrà mutare anche da comune a comune, forse da circondario a circondario, ma la massa sarà la stessa; sarà sempre sufficientemente accertato il contributo dell'intera nazione.

Non ultimo vantaggio del mio progetto è quello di scansare la necessità di perequazione interna per le provincie e per circondari, che taluno vorrebbe affidare ai Consigli provinciali.

Io ve ne supplico in nome di tutti i Consigli provinciali, evitate che abbiano nel loro seno a rinnovarsi le discussioni che qui tanto ci addolorano. E notate che nei Consigli provinciali gl'inconvenienti di questa discussione sarebbero anche maggiori. Vi sarebbe urto d'interessi non solo mandamentali e comunali, ma anche individuali. I consiglieri provinciali non furono nominati a questo scopo; secondo la legge hanno tutt'altra missione: quando volessero assumere quest'altro

incarico non rappresenterebbero neanche l'opinione pubblica. Il più spesso il consigliere provinciale è eletto nel suo mandamento perchè è uno dei principali proprietari, e come tale non sempre ha interessi identici cogli altri contribuenti; sarebbe in certo modo un mettere l'aristocrazia fondiaria in urto colla democrazia, la grande colla piccola proprietà.

E soprattutto io vi domando che allontaniate questo pericolo a nome dei consiglieri provinciali ed io credo che quanti qui sediamo, aventi l'onore di appartenere a questi Consigli, possiam ricusare la missione che ci si vorrebbe addossare.

Questo mio emendamento, e gli altri che lo rassomigliano, come quello degli onorevoli Mazza e colleghi, apre la via alla conciliazione, non alla transazione. Le transazioni fra i privati sono sempre l'effetto o di cattive leggi, o di contratti male congegnati, o della poca fede che si ha nei giudici. Quando uno è sicuro del suo diritto che è chiaramente scritto nella legge, quando ha fatto un contratto in tutta regola, e può far conto sulla scienza e la probità dei giudici, non transige. Fra uomini leali, e quando le ragioni di ciascuno sono facili a liquidarsi, non si deve transigere, si deve riconoscere a ciascuno il suo diritto.

Io credo dunque che la Camera, coerente a quei sentimenti che devono in essa primeggiare, ricuserà le transazioni; sceglierà le vie della conciliazione. Ed è perciò che io ho veduto con piacere i Lombardi stessi con le loro petizioni venir a protestare contro questa legge.

Noi non la vogliamo, nè per coloro che sono scaricati col progetto, nè per coloro che sono sopraccaricati: noi vogliamo che si dia a ciascuno ciò che gli appartiene.

Io ho terminato, o signori, in quanto al mio primo emendamento, e mi sarei limitato ad esso se la diuturna discussione che ebbe luogo in quest'aula non mi avesse fatto persuaso che la Camera, scorgendo tutti i vizi dell'attuale sistema e di quello che vi è proposto, il quale è un deterioramento del sistema attuale, potrebbe più facilmente determinarsi ad entrare in una via affatto nuova.

Questa via nuova io ho creduto di poterla additare col seguente progetto da sostituirsi a quello del Ministero:

« Art. 1. L'imposta fondiaria a favore dello Stato per l'anno 1864 sarà riscossa sulla base dei ruoli dell'anno 1863, con la diminuzione del 20 per 100.

« Art. 2. La rimanente frazione del 20 per 100 dell'imposta che colpisce ciascun contribuente è convertita in una rendita redimibile pari a quella frazione.

« Art. 3. Questa rendita annua potrà essere pagata da ciascun contribuente con semplice scrittura d'obbligo a cinque anni di data.

« Art. 4. Sarà presa sopra ciascun contribuente a favore delle finanze dello Stato un'iscrizione ipotecaria per un capitale pari alla rendita azidetta moltiplicata per venti.

« Art. 5. Sarà presa contemporaneamente un'iscrizione ipotecaria per pari somma sopra beni dello Stato dello stesso valore da determinarsi con decreto reale.

« Art. 6. È creata una Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria da eseguirsi con le migliori norme dell'arte.

« Questa Commissione sarà composta di un membro per ciascuna provincia da nominarsi dal Consiglio provinciale e di dieci membri nominati dal Governo, tra i quali la Commissione sceglierà il suo presidente.

« Art. 7. Questa Commissione dovrà entro tre anni presentare il suo progetto di perequazione dell'imposta fondiaria, che sarà sottoposto alla deliberazione dei poteri dello Stato.

« Art. 8. Quando i risultati della perequazione saranno definitivamente stabiliti per legge, si farà, a favore di ciascun contribuente, la riduzione della rendita che gli è imposta dal precedente articolo 2, e sarà ridotto proporzionalmente il capitale della stessa rendita iscritto a suo carico.

« Art. 9. Dall'Amministrazione del debito pubblico sarà aperto un libro pel debito ipotecario dello Stato.

« Sarà iscritta su questo libro una rendita di 21 milioni di lire.

« Art. 10. Questa rendita sarà divisa in 420 mila cedole ipotecarie della rendita di lire 50 ciascuna.

« Art. 11. Questa rendita verrà estinta per centesimi in ogni semestre, mediante estrazione a sorte di un numero corrispondente di cedole.

« La prima estrazione avrà luogo nel giorno 1° gennaio 1870.

« Art. 12. Il ministro delle finanze è autorizzato ad alienare la predetta rendita tanto all'interno che all'estero.

« Art. 13. Il prezzo di questa alienazione potrà essere stipulato anche in moneta forestiera; in questo caso il prezzo di riscatto e la rendita potranno essere pagabili nelle medesime specie.

« Art. 14. Questa rendita sarà guarentita per mezzo delle prementovate ipoteche, tanto sui beni dei contribuenti contemplati nei precedenti articoli 2 e 4, quanto sui beni nazionali in conformità dell'articolo 5.

« Art. 15. Il Governo è autorizzato ad assicurare ai portatori di cedole ipotecarie, in caso di vendita dei beni nazionali contemplati in detto articolo 5, la facoltà di convertire dette cedole nel prezzo dei beni medesimi, calcolandone il valore in ragione della rendita stessa moltiplicata per 20.

« Art. 16. Il Governo è altresì autorizzato a creare biglietti ipotecari pel valore di 100 milioni.

« Art. 17. Ciascun biglietto ipotecario sarà del valore di lire 20, 50, 100, 250, 500 e 1000.

« Non potranno mai uscire dalla cassa del tesoro fuorchè per essere consegnati a titolo di prestito, con

scadenza non maggiore di sei mesi sopra deposito di cedole le cui rendite siano in ragione del 10 per 100 del capitale richiesto.

« Art. 18. Questi prestiti porteranno a favore dell'erario nazionale l'interesse del 4 per cento.

« Art. 19. I buoni ipotecari avranno corso legale.

« Art. 20. Le cedole depositate e non ritirate entro giorni otto dal giorno della scadenza del prestito diventeranno proprietà irrevocabile del Governo.

« Art. 21. Il ministro delle finanze è autorizzato a porre in vendita queste cedole sopra quel mercato che crederà più conveniente.

« Art. 22. Nel fine di ciascun mese, quando il Parlamento è aperto, ed in caso diverso alla riapertura del Parlamento il ministro delle finanze dovrà rendere conto alle Camere delle operazioni fatte in virtù di questa legge.

« Art. 23. Dal 1° giugno 1869 ciascun possessore di fondi ipotecati, in virtù di questa legge, dovrà pagare alle finanze dello Stato, in ogni semestre, la centesima parte del capitale della rendita che rimarrà iscritta sul suo fondo a termine dei precedenti articoli 4 e 8.

« Resterà ridotta parimente d'un centesimo pel successivo semestre la rendita da lui dovuta.

« Art. 24. Cesserà dal 1° gennaio 1868 la facoltà ai contribuenti di pagare la detta rendita fondiaria con scrittura d'obbligo. »

Vi esporrò i motivi di questo progetto.

Lo stato delle finanze non è florido. Il Governo ci domanda 20 milioni, ma 20 milioni noi siamo tutti convinti che non sono che una goccia d'acqua in questo mare dei bisogni dello Stato.

Le finanze dello Stato sono come una nave cui manca la zavorra. Ebbene, o signori, io la zavorra vi propongo di darla al ministro delle finanze. Vi propongo di dargli una zavorra di 320 milioni circa; vi propongo di dargli questa zavorra senza nessun aggravio ai contribuenti, anzi diminuendo il peso dell'imposta fondiaria, conciliando gl'interessi dello Stato e quelli dei contribuenti.

Se andiamo innanzi nella via per la quale si è camminato fin ora, il ministro delle finanze sarà obbligato di proporvi senza grande dilazione qualcuno di quei tristi *carrozzini* che abbiamo già dovuto subire.

Il minore dei mali sarà di pagare di nuovo una grossa somma a banchieri esteri a carico dello Stato, o almeno di dar loro una prospettiva di un lucro del 35 o del 40 per cento. Se seguitate nella strada fin qui battuta voi non potete sperare che per lunga pezza il credito si ammigliori. Non può ammigliorarsi per lo stato non ancora normale delle provincie meridionali, sintantochè non avrete ottenuto che sia restituita colà la sicurezza alle persone, che la proprietà sia perfettamente rispettata, e per le condizioni delle provincie settentrionali, e specialmente di quelle degli antichi Stati.

Le provincie degli antichi Stati, e con questo non voglio ricordare dei meriti, hanno fatto dei giusti sa-

TORNATA DEL 5 MARZO

crifizi che non intendo certamente siano messi in bilancio a loro favore; occorre bensì di ritenere che con tutto ciò che si è speso da più di 30 anni per preparare la guerra e per farla si è dovuto consumare una parte delle ricchezze di queste provincie settentrionali.

Di più parecchi atti legislativi hanno sovvertite le condizioni delle fortune, specialmente quando si è abolito il tasso degl'interessi.

Nel generale disseste in cui si trovano le fortune, se persistete nel vostro empirismo, non potete sperare di migliorare la condizione del vostro credito. Queste considerazioni, di cui sono da lungo tempo preoccupato, m'indussero a cogliere l'occasione dell'attuale progetto di legge per esporvi il mio sistema su questo proposito.

Voi avete un esempio davanti agli occhi che avrebbe dovuto colpirvi prima d'oggi; mentre a Torino le cedole del debito pubblico italiano si vendono (non so il corso d'oggi, ma sarà, al massimo, il 68 per cento)...

Una voce a sinistra. Il 67,15.

SINEO. Bene, il 67,15 per cento... voi non potete comparare alla Borsa di Londra cedole, che sono pure del debito pubblico italiano, se non le pagate al prezzo circa di 83 per cento. Voglio parlare dell'Hambro, debito che fu contratto in Inghilterra. Perchè questo Hambro è così favorito dai ricercatori dei fondi? Perchè vale più del 15 per cento al disopra degli altri fondi? Perchè all'Hambro si è data un'ipoteca che, a mio avviso, è più immaginaria che reale, ma si è data un'ipoteca sopra le ferrovie dello Stato, sopra la ferrovia da Torino a Genova e sopra la ferrovia da Alessandria ad Arona. In questo fatto, nelle conseguenze di questa specie d'ipoteca, io trovo nei nostri finanzieri un grande insegnamento. Vedete qual è il vantaggio di mettere in rapporto il vostro credito colle vostre sostanze stabili, di far luccicare a quelli che cercano l'impiego di danaro quella specie di sicurezza che l'ipoteca presenta più o meno.

Ebbene, poichè la sola ipoteca sulle ferrovie ha dato al nostro Hambro e gli mantiene un credito così superiore a quello degli altri nostri fondi, io vi dico che voi dovete cercare un mezzo di somministrare, in caso di nuovi prestiti, una cautela che non sia minore di quella che assicura l'Hambro.

Ora, o signori, questa cautela, io vi propongo il mezzo di somministrarla larghissima, ben superiore a quella che fu data ai portatori delle cartelle del prestito Hambro.

Una volta aperto questo nuovo prestito, noi possiamo trovare ancora un'altra risorsa.

Di fatti, o signori, perchè il nostro biglietto di banco trova esso credito dappertutto, e vale come moneta, non perde niente, ha corso legale senza contrasto? Perchè il biglietto della Banca nazionale rappresenta il debito di debitori riputati, i quali assicurano la Banca d'un'eguale tratta.

Ora, perchè il Governo non farà lo stesso? Perchè

egli non si assicura da un lato l'entrata e dall'altro un valore che egli potrà mettere in corso? Separiamo queste idee che guarderò di sviluppare senza troppe parole.

Si tratta in primo luogo di riparare ad un'ingiustizia, della quale non conosciamo la misura, ma che io credo che esista.

Credo veramente che vi sieno delle provincie dello Stato in cui l'imposta fondiaria è esuberante. Non ammetto la misura che è stata indicata, ma credo realmente che siavi una grande differenza. Questa differenza, secondo i computi del Governo e della Commissione, nel confronto tra i vari compartimenti, non ascende in nessun luogo al venti per cento dell'imposta.

Ebbene io vi propongo di liberare addirittura tutti i contribuenti per ora dal pagamento di un venti per cento dell'imposta.

Saranno liberati dal pagamento attuale, ma si riteranno ancora provvisoriamente obbligati sino a tanto che le operazioni della perequazione definitiva non saranno terminate.

In quanto a questa perequazione definitiva, a questa vera, genuina, leale perequazione che dobbiamo tutti volere, io non credo che, quando la Camera abbia respinto il sistema arbitrario e sicuramente erroneo che le è attualmente sottoposto, essa voglia esporsi a nuove, lunghe, intricate discussioni che non conducano ad una giusta soluzione, come quelle che abbiamo avute in queste tre settimane.

Per evitare il pericolo di una nuova discussione di questo genere, io vi domando che la Commissione, alla quale sarà commesso di fare il nuovo progetto di perequazione, sia composta di un delegato di ciascuna provincia, sicuro che ciascuna provincia manderà nel seno della Commissione stessa l'uomo che crederà migliore per compiere questa delicata missione.

Avrete allora una specie di *Jury* elettivo creato dagli'interessati e sussidiato da dieci membri nominati dal Governo, fra i quali dovrà il corpo stesso dei giurati scegliere il suo presidente.

Io concedo a questo gran *Jury* tre anni per compiere le sue operazioni. Gli onorevoli membri della Commissione governativa hanno tutti confessato che se essi avessero creduto di aver tempo due anni per dar il risultato delle loro operazioni, essi le avrebbero potuto portare ad un grado molto maggiore di perfezione. In ora, essendovi già il lavoro preparatorio della Commissione governativa e di quella della Camera, in tre anni questo gran consesso rappresentativo degli'interessi fondiari dell'Italia potrà certamente compiere il suo lavoro.

Io suppongo che nei due anni successivi possa il Parlamento sancire la legge sulla base di questa nuova proposta. Dunque ritengo che entro cinque anni potremo avere una perequazione precisa, giusta, compiuta sulle vere basi dell'arte.

Nel corso di questi cinque anni io non esonero ancora i contribuenti, perchè non so chi debba esonerare; ricevo da ciascun contribuente, invece del quinto di contribuzione che deve pagare attualmente e che pagò l'anno scorso sulla base dei ruoli del 1863, una scrittura d'obbligo con la scadenza a cinque anni, appunto acciocchè la scadenza venga in un tempo in cui siano tutte terminate le operazioni della perequazione.

In allora il debito di ciascun contribuente, risultante dalle scritture d'obbligo ch'egli avrà firmate, sarà all'uopo ridotto secondo i risultati della perequazione.

Intanto si iscrive sopra ciascun fondo la rendita nella quale io vi propongo di convertire questo quinto d'imposta.

Questo non è un nuovo peso, perchè, secondo la legge attuale, le finanze hanno, in ragione del tributo che debbono riscuotere, un'ipoteca, anzi un privilegio; ed io vi domando che pel tempo che sarà necessario a compiere la perequazione sia conservato provvisoriamente questo peso sopra i contribuenti ed iscritta regolarmente l'ipoteca.

Per supplire alla quota della riduzione cui potranno andar soggette queste ipoteche dopo la perequazione, io vi domando che, a maggior cautela delle cedole ipotecarie che voi dovreste emettere, si ipotechino beni nazionali di valore corrispondente.

Io lascio la scelta al Governo: saranno determinati per decreto reale i beni su cui si prenderà l'iscrizione ipotecaria pel valore di 420 milioni, il che non è una troppo considerevole parte dei beni nazionali. Questi resterebbero ipotecati in modo sussidiario. Le cedole ipotecarie avranno conseguentemente una doppia ipoteca, cioè l'ipoteca sopra tutti gli stabili d'Italia in favore delle pubbliche contribuzioni, ed un'ipoteca sussidiaria per 420 milioni sui beni nazionali. Quando voi avrete iscritta su tutti gli stabili del regno l'ipoteca corrispondente alla rendita di 21 milioni, che si detrarrebbe dall'imposta quale fu pagata sui ruoli del 1863, quando avrete ancora l'assicurazione sopra beni nazionali per 420 milioni, allora voi emetterete il vostro prestito.

Nel sistema che propongo non faccio che riportare letteralmente tutte le disposizioni della legge che creò il debito dell'Hambro. Le stesse cautele, anche nel privilegio di poter convertire nell'acquisto dei beni nazionali ipotecati, queste cedole, come i possessori delle cartelle dell'Hambro! le potrebbero convertire nel prezzo delle strade ferrate. È precisamente l'applicazione del sistema Hambro fatta a questo nuovo genere di cautela, la quale evidentemente è molto maggiore di quella che fu somministrata agli assuntori di quel prestito.

Questo mi pare che dovrebbe già bastare per dimostrare la convenienza di quest'emendamento nello scopo immediato della legge.

Quando questo nuovo prestito simile all'Hambro

fosse negoziato, dobbiamo naturalmente supporre che il ricavo sarebbe nella proporzione del valore attuale delle cartelle dello stesso genere. Quindi, supponendo che per emettere queste cedole si dovesse fare il sacrificio della differenza tra il valore nominale ed il valore effettivo in comune commercio dell'Hambro, noi potremo ricavare, vendendo queste cedole all'83 per cento, un capitale netto di lire 348,600,000.

Da questo ricavo si possono dedurre le provvigioni ed altre avarie che s'incontrano nell'imprestati. Si dovrebbe di più fare una deduzione in vista dei 21 milioni che costituiscono quella parte d'imposta che verrebbe convertita in una rendita netta. Questi 21 milioni io li domando ai contribuenti, per ora con semplici scritture d'obbligo a cinque anni. Vi sarebbe la perdita degl'interessi di cinque anni su questa somma. Questa perdita salirebbe a circa 26 milioni.

Ora, anche deducendo questi 26 milioni e tutto ciò che ancora vorrete dedurre per presumibile accidentalità, voi avete sempre una somma di più di 300 milioni.

Io credo che questo sia il migliore dei mezzi con cui si possa provvedere alle eventualità presenti ed a quelle che potrebbero nell'avvenire prodursi.

A questo il progetto si potrebbe limitare. Tuttavia io aggiungo alcuni articoli i quali aprono un'altra prospettiva ai possessori di fondi che attualmente si trovano in gran parte in ben dure condizioni.

Nella maggior parte delle provincie d'Italia il denaro è ad alto prezzo; ad alto prezzo quel denaro di cui tanto abbisognano i possessori di terre, specialmente di quelle che furono colpite dalle disgrazie dei passati anni. Ebbene, per mezzo del deposito di queste cedole ipotecarie, voi potete offerire un prestito a tenue interesse a questi proprietari.

Se, quando avete in mano questa massa di ricchezza che corrisponde al debito dei contribuenti per un quinto dell'imposta fondiaria, e quanto dovreste dedurre a favore dei contribuenti sarà rappresentato da beni nazionali, vi piacerà di pensare ai disgraziati proprietari flagellati dalla crittogama e dall'atrofia dei bachi, io vi somministro facile mezzo per dar loro sussidio.

Quando avrete assicurato il modo di realizzare questa frazione della nostra ricchezza, quando le vostre nuove cedole avranno un valore corrispondente alla singola sicurezza che avrete somministrata ai portatori, allora voi potrete ancora fare come fanno gli stabilimenti di credito, potrete ancora emettere una carta che corrisponda in una tenue proporzione ai valori delle cedole che avrete create.

Io vi propongo che, quando un portatore di cedole ipotecarie farà il deposito delle sue cedole, si possa fargli un prestito in biglietti ipotecari che corrisponderanno al credito ipotecario stesso. Questi biglietti saranno esclusivamente riservati a tale uso.

I prestiti non si faranno che per sei mesi, e quindi rientreranno in breve termine nelle casse dello Stato, e potranno essere messi in giro come è necessario per effetti di questo genere.

TORNATA DEL 5 MARZO

Voi aprirete ancora in questo modo una sorgente non indifferente di entrata allo Stato prestando questo rappresentativo in ragione del 4 per cento: ed io sono persuaso che queste carte, che rappresenteranno effettivamente un valore assai considerevole, saranno facilmente accreditate; non si correrà alcun rischio a darle un valore legale e potranno tener luogo in gran parte della moneta.

Signori, io vi ho esposto il mio sistema, non so se con sufficiente chiarezza. Esso sarebbe suscettibile di ben maggiori sviluppi; ma io mi limito per ora a questa esposizione e la raccomando alle vostre meditazioni.

Lo ripeto, i mezzi sin qui usati per provvedere alle nostre finanze, quei mezzi empirici, a' miei occhi, quei mezzi che mettono il ministro delle finanze quasi sempre nelle mani dei banchieri esteri, non credo che possano bastare per assicurare il nostro avvenire.

Se la strada che io vi addito non è la buona, trovate voi una migliore.

Signori, io sento un lontano muggito: sorgono lampi all'estremo nostro orizzonte: la tempesta forse si avvicina! Signori ministri pensate a guarentirvi!

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole commissario regio.

ALLIEVI, relatore. Domando la parola.

RABBINI, commissario regio. Signori, la Camera ricorderà le esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro riguardo al progetto di legge che vi è presentato ad esame.

L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato che egli aveva la convinzione che il progetto di legge quale era stato elaborato dalle Commissioni governativa e parlamentare gli pareva buono ed accettabile; dichiarò inoltre che, mentre egli avrebbe aderito a quegli emendamenti secondari che non intaccassero o il sistema generale della legge o l'insieme generale dei contingenti, avrebbe ricusato qualunque emendamento che tendesse a sconvolgere il sistema generale di quella legge.

L'onorevole deputato Sineo ha sviluppato ora due progetti di legge diverso l'uno dall'altro; io non mi tratterò lungamente sul secondo; dirò solamente alcune parole sul primo.

Il primo progetto di legge sconvolge radicalmente tutto il sistema e di stanziamento e di riparto dell'imposta fondiaria; tale progetto si fonda unicamente sopra un accertamento non bene definito dei beni, escludendo persino le consegne dei possessori, che se non altro tutti gli autori di consimili progetti invocano, come operazione preliminare ai successivi procedimenti.

Ora ho già avuto l'onore di esporvi quale sia l'opinione del Governo sulle consegne e sui sistemi fondati sulla base assoluta di esse per cui sia d'uopo che ne discorra qui nuovamente, come pure non credo occorra occupare la vostra attenzione sul modo più incompleto ancora di accertamento proposto dall'onorevole deputato Sineo.

Non parlerò poi dei procedimenti proposti dall'autore di questa proposta, i quali non guarentiscono per nulla l'interesse dell'erario, e tanto meno quello dei possessori, procedimenti i quali si limitano esclusivamente ad un'intelligenza più o meno rassicurante tra il verificatore delle contribuzioni dirette ed il possessore dei beni-fondi. Quindi, senza tediare di più la Camera con questo già troppo a lungo discusso argomento, io la prego a voler respingere entrambi gli emendamenti proposti, come a nome del Ministero io dichiaro di respingerli.

PRESIDENTE. Il relatore intende parlare?

ALLIEVI, relatore. Sono agli ordini della Camera.

Voci. No! no! Ai voti!

PRESIDENTE. Darò adunque facoltà di parlare al deputato Mazza.

ALLIEVI, relatore. In tal caso risponderò alle diverse proposte, esponendo i pensieri della Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore può rispondere quando vuole od a ciascuno separatamente, od a tutti in una volta.

(Segue una breve pausa.)

Sarebbe però forse più conveniente che il relatore parlasse adesso, imperocchè gli emendamenti dell'onorevole Sineo, scostandosi non solo affatto dal progetto normale, ma da tutti gli altri emendamenti, riuscirebbe poi assai disagiata di fissare l'attenzione sovr'essi, quando già si fosse entrati nello svolgimento di altri emendamenti, e così in argomenti di troppo diversa natura. Crederei quindi più opportuno che la Commissione dicesse sin d'ora il suo avviso sugli emendamenti Sineo.

ALLIEVI, relatore. La Commissione ha già avuto occasione d'esprimere le sue idee sul primo emendamento dell'onorevole Sineo nella discussione generale.

Ella ora non potrebbe che confermare i principii che a suo nome ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

Il principio su cui si fonda la prima proposta dell'onorevole Sineo è che la rendita fondiaria si ottenga mediante le consegne, che non vi sieno contingenti, e che l'imposta fondiaria sia ripartita in ragione di quota: se vi ha una condizione la quale renda in qualche modo possibile l'attuazione dell'accertamento della rendita netta colle dichiarazioni, è la coazione del contingente; io sono persuaso che l'accertamento della rendita netta fondiaria, anche col mezzo dei contingenti, è estremamente pericoloso e difficile; ma quando poi manchi la coazione del contingente, assolutamente sarebbe abbandonare l'imposta fondiaria a tutte le avventure dell'ignoto, sarebbe trascinare la finanza a distruggere una delle sue più solide e preziose risorse.

Rispetto al secondo progetto dell'onorevole Sineo, la Commissione non ha a far osservare, se non questo:

Il progetto dell'onorevole Sineo ha per iscopo di sostituire un prestito ad un'imposta.

Ora, o signori, questo naturalmente non è un'innovazione, me lo perdoni l'onorevole Sineo, molto peregrina.

Noi vogliamo decretare delle imposte, perchè non vogliamo fare degl'imprestati. Oltre a ciò sarebbe questa la creazione di un prestito speciale; ebbene, noi abbiamo unificato il nostro debito pubblico appunto per distruggere i debiti speciali.

Ma egli dice: quest'imprestito garantito sulla proprietà avrà una fede maggiore che non abbiano gli altri titoli del debito pubblico; e quindi avrà più favorevole il corso, avrà un'ammortizzazione, infine avrà delle condizioni sue speciali che renderanno più pregiati i suoi titoli.

Io non credo che l'ipoteca quando acquista la generalità che è data dal progetto dell'onorevole Sineo, aggiunga alcuna fede a quella che merita lo Stato per la puntualità, con cui cerca di adempiere i propri impegni: io credo poi che nulla potrebbe compensare il discredito che verrebbe al regno italiano, quando si vedesse che al momento di attuare un'imposta esso non si rivolgesse ad altra risorsa, se non a quella di stabilire un nuovo prestito.

Ma le proprietà dei cittadini già per mezzo delle imposte sono vincolate alla soddisfazione di tutti gl'impegni del debito dello Stato.

Io non so, se questa ipoteca speciale potrebbe avere altro effetto se non quello di essere meno pregiata della fede generale che già tiene vincolate tutte le proprietà mediante l'imposta.

Questa nuova obbligazione verrà essa dopo l'imposta come l'ipoteca privata?

Notate che lo Stato ha diritto di farsi pagare l'imposta prima ancora dei creditori ipotecari.

Or bene, se in questo caso la guarentigia del nuovo prestito avesse veramente il carattere dell'ipoteca, i titoli avrebbero una fede minore, perchè riposerebbero sopra una garanzia meno efficace.

Se poi questi titoli dovessero avere una precedenza sugli altri del debito pubblico, questo sarebbe un colpo che volontariamente daremmo al nostro credito.

Io credo pertanto che sotto qualunque aspetto osservata questa combinazione non presenti alcuna speranza di favorevole risultato.

La proposta poi che la Commissione respinge in modo assoluto è quella che s'informa all'idea di creare dei buoni ipotecari i quali rappresentino il valore di questo imprestito fatto sulla possidenza. Questa è la riproduzione di un'utopia già nata in altre assemblee, dove però fu respinta, l'utopia che per successive trasformazioni del credito tende a trasformare in danaro la proprietà.

Ricordo benissimo come nel 1849 nella costituente francese onde supplire alla straordinaria deficienza dell'erario fu proposto di creare due miliardi di buoni ipotecari di forme e di condizioni press'a poco identiche a queste dell'onorevole Sineo. Per fortuna della Francia quella proposta non ebbe alcuna accoglienza. Il buono ipotecario, come sta qui proposto nell'articolo 19, avrebbe corso legale e sarebbe chiamato alle funzioni della moneta; esso ci conduce; o signori, direttamente

al corso forzato coi biglietti e al corso forzato cogli assignati.

Sì, o signori, attraverso alle molte trasformazioni il progetto dell'onorevole Sineo ci conduce al corso forzato, agli assignati. Io non credo che noi siamo venuti a tali estreme condizioni, sì da dover accettare simili espedienti per salvare le nostre finanze.

In nessun modo dunque la Commissione saprebbe aderire alle proposte Sineo.

SINEO. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Lo prego di restringere le sue parole.

SINEO. Mentre mi riservo di rispondere all'onorevole relatore, mi preme di dichiarare sin d'ora che io non ho proposto niente di simile al corso forzato. Il corso legale è quello che attualmente hanno i biglietti della Banca nazionale, e non corso forzato.

Nel nostro paese abbiamo sempre fatta questa distinzione. Abbiamo avuto il corso forzato pei biglietti di banca e senza gravi danni, perchè con un menomo sconto li abbiamo sempre messi in corso; ciò ricorderanno tutti i miei concittadini di questi paesi.

Attualmente i biglietti di banca hanno il corso legale, e questo non produce nessuno di quegli inconvenienti cui accennava l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Viene ora il progetto degli onorevoli Mazza, Chiaves e Saracco.

Non do lettura per ora di nessuno degli emendamenti che si stanno di mano in mano svolgendo, essendo stati tutti stampati e distribuiti, e d'altronde sarà il caso di ciò all'epoca della rispettiva loro votazione. Rendo però avvertita la Camera che ho dato ordine a che essi siano stampati nel resoconto ufficiale.

La controproposta dei deputati Mazza, Chiaves e Saracco è del seguente tenore:

« Art. 1. L'imposta fondiaria pel 1864 è determinata nelle somme risultanti dal seguente riparto, cioè:

« Pel Piemonte in	L. 15,148,000
« Per Lombardia in »	14,702,600
« Per Parma in »	2,081,200
« Per Modena in »	2,896,800
« Per Toscana in »	7,123,600
« Per l'ex-Pontificio in »	9,340,100
« Per Napoli in »	27,825,600
« Per Sicilia in »	8,451,300
« Per Sardegna in »	2,253,900

« Art. 2. Il contingente di 30 milioni per l'imposta sulla ricchezza mobile sarà raddoppiato, con l'aggiunta di un ventesimo per far fronte alle quote inesigibili.

« Art. 3. I 30 milioni aggiunti al contingente d'imposta sulla ricchezza mobile saranno ripartiti fra le provincie in proporzione dell'imposta fondiaria conguagliata.

« Art. 4. La somma a pagarsi in questo modo da ciascuna provincia sarà unita al contingente che le spetta sui 30 milioni portati dalla legge sull'imposta della ricchezza mobile.

« Art. 5. Secondo le norme stabilite dalla stessa legge,

TORNATA DEL 5 MARZO

i contingenti provinciali, composti come nell'articolo precedente, saranno ripartiti tra comuni o consorzi di comuni.

« Art. 6. Sulla rendita netta degli stabili sarà distribuita la metà di ciascun contingente locale.. »

« Art. 7. La rendita reale fondiaria sarà denunciata e verificata nei modi prescritti dall'imposta sulla ricchezza mobile.

Art. 8. In nessun caso la quota assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto dello stabile da lui posseduto. »

L'onorevole Mazza ha facoltà di parlare per lo svolgimento.

MAZZA. Signori, la discussione generale che ebbe luogo, discussione veramente straordinaria, così per la lunghezza, come per l'importanza dei discorsi che si sono pronunziati, non ha però così chiariti e composti ancora gli animi nostri, che si possano dire preparati fin d'ora a rendere quel voto che suggelli viemmeglio in luogo di rompere quella unione che ci ha fin qui tanto felicemente condotti. Forse noi non saremmo in queste perplessità, se la Commissione governativa, il cui zelo non si può abbastanza commendare, pari allo zelo avesse avuta la prudenza e la cautela, e si fosse ristretta a presentare al Parlamento un progetto di basi anzichè di articoli definitivi, ai quali il Parlamento è, si può dire, affatto estraneo circa la perequazione fondiaria. Noi non saremmo forse nelle presenti perplessità, se memore la Commissione di quello che avvenne sotto il Ministero del compianto conte di Cavour nel 1852, quando il Parlamento subalpino, per mezzo d'una sua Giunta, non volle accogliere il progetto d'aumento d'imposta fondiaria del 25 per cento, a cagione dell'interno disuguaglio; memore, dico, di quanto avvenne nel 1852 avesse dato opera fin da principio a compiere quel congruaglio provvisorio, il quale è la condizione *sine qua non* della vera perequazione fondiaria che noi, ben lungi dal respingere, attendiamo di gran cuore. Se ciò si fosse fatto sin d'allora, si sarebbero certamente cansati nella discussione testè seguita tutti quei dibattimenti che ebbero luogo, tutti quei dissensi che si presentarono intorno alla verità maggiore o minore, alle modificazioni più o meno grandi dei sistemi seguiti dalla Commissione. Si sarebbero, dico, evitati tutti quei dispareri, e noi non saremmo oggi condotti al fatal bivio o di negare un voto che vorremmo poter dare ad una legge dell'importanza di quella che si dibatte, oppure di dare questo voto senza sufficiente convincimento circa l'esattezza dei dati, su cui sarebbe fondato.

Ma io, conformandomi al precetto che l'onorevole presidente della Camera ha dato agli oratori che venissero svolgendo i loro emendamenti, non rientrerò per questa porta nella discussione generale. Essa a quest'ora è compiuta; il sistema della Commissione parlamentare ci sta presente, ed io voglio prenderlo appunto qual essa ce lo presenta.

Questo sistema l'onorevole De Blasiis l'ha definito

compendiosamente, egregiamente, l'unione di tre inesattezze diverse. L'onorevole relatore ha detto: questo sistema è principalmente il sistema dei contratti modificato, temperato, corretto opportunamente dagli altri sistemi. Se non che, lo stesso onorevole relatore, il quale ha mostrato una compiuta sicurezza circa i risultati del suo sistema applicato alla divisione dell'imposta fondiaria per compartimento, venuto poi alla distribuzione della quota compartimentale nelle antiche provincie, perdette ad un tratto la sua sicurezza, riconobbe l'immensa difficoltà di questa ripartizione, e soggiunse: finalmente io ho raccolto da ogni parte della Camera delle testimonianze le quali mi dicono che realmente il sistema della Commissione governativa, erroneo qual era, fu modificato di gran lunga in meglio dalla Commissione parlamentare. Ma qui egli si è fermato, egli ha distrutto, egli ha negato il sistema della Commissione governativa; ma, venuto alla costruzione dell'edificio, non ha saputo che cosa sostituire in suo luogo, egli si è tuffato per questa parte nel più fitto silenzio.

Un'altra cosa ha detto l'onorevole relatore: egli ha affermato che i catasti erano, come dire, la base e la volta di un edificio, e che la perequazione fondiaria si poteva in certa guisa pareggiare al generale assetto dell'edificio medesimo.

Ma evidentemente in tal modo egli ha confutato il suo stesso sistema, per quanto riguarda l'applicazione di esso alle antiche provincie; imperocchè non essendovi, siccome tutti sanno, regolari catasti in gran parte delle antiche provincie, vi manca ciò che, per sua propria definizione, è la base e la volta all'edificio della perequazione che egli propone di costruire.

Di rimpetto a tali difficoltà, e volendo ciò nondimeno superarle per il vantaggio generale del paese che ci sta sopra tutto a cuore, io, unitamente a due miei onorevoli amici, Saracco e Chiaves, abbiamo creduto che a tal fine mirabilmente servisse un progetto che fu ideato da un illustre scrittore e membro e decoro dell'altra parte del Parlamento, progetto che credemmo utile di far nostro, sottomettendolo, redatto in alcuni articoli, alle deliberazioni della Camera.

Signori, nulla stimiamo di più accettabile da tutti i lati di questa Camera di codesto progetto. Esso si conforma infatti pienamente ai risultati delle due Commissioni, governativa e parlamentare. Ma per poter compiere la perequazione di cui trattasi, adopera un modo affatto peculiare, un modo che chiameremo riduzione del congruaglio al *minimum*. Egli tiene, cioè, ferma la quota attuale fondiaria che cade sulle provincie subalpine e riduce a quella proporzione la quota assegnata alle altre provincie.

Conforme a tal sistema, noi ragioniamo nel seguente modo.

Prendiamo le cifre quali ci sono date a pagina 3 della *Relazione* della vostra Giunta, e diciamo: se sui 104 milioni che si tratta di distribuire, congruagliati, fra tutte le provincie dello Stato, il Piemonte dovrebbe

pagare 19 milioni, tenendo fermi i 15 milioni in cifra rotonda che attualmente da esso si pagano, che cosa, per esempio, dovrebbe pagare la Lombardia, la quale, a tenore del conguaglio proposto, ne dovrebbe pagare sedici? E così rinnovandosi la stessa operazione riguardo a tutte le quote assegnate dal progetto della Giunta agli altri compartimenti, raffrontate sempre alla quota del Piemonte, la quale, siccome abbiám detto, si tiene ferma e pari a quella che attualmente si paga, così, dico, si vengono ottenendo tutti i risultati del conguaglio operato nel modo che ho rapidamente esposto.

A questi risultati, però, bisogna aggiungere un decimo, per tener conto delle inesattezze che sono confessate dalla stessa Commissione, e che di necessità debbono essere occorse in un'operazione che si fece in digrosso, in tutta fretta, e solo per rispondere in qualche modo, come, se non erro, affermava il De Blaisiis, alle istanze ripetute del signor ministro, perchè si presentasse il più tosto possibile un progetto qual si voglia di perequazione fondiaria.

Ridotte in tal modo tutte le quote, applicata questa epurazione a tutte le somme di tassa fondiaria, cui tocca di pagare a ciascuna provincia dello Stato, i contingenti di ciascuna risultano quali ci sono dati dall'articolo 1° del progetto di legge, che noi abbiamo avuto l'onore di presentare. Questi risultati stanno sotto gli occhi della Camera, ed io per conseguenza non mi farò a leggerli.

In sostanza, tenuto conto di questi risultati, la Lombardia vedrebbe ridotta la sua quota di circa un terzo; l'ex-Pontificio di quasi altrettanto; il Napoletano la vedrebbe ridotta d'un sesto; e tutte le altre provincie, qual più qual meno, avrebbero la loro parte di riduzione.

Questo, mi direte, è un egregio risultato; ma intanto i 104 milioni sono di molto menomati da questo modo di conguaglio, e vengono precisamente alla somma di 90 milioni. Noi dunque che non vogliamo nulla negare di quanto chiede il Ministero per migliorare le finanze, dovremo ancora pensare al modo come supplire a quei 30 milioni che mancano tuttavia per arrivare ai 120, nei quali si raccoglie in sostanza la proposta del conguaglio e dell'aumento fattaci dal Ministero e dalla Commissione. Come si supplisca al vuoto di questi 30 milioni lo dice la seconda parte del nostro progetto. Io lo dirò in una parola.

Questa seconda parte è una vera appendice all'imposta sulla ricchezza mobile. Si aggiungono al contingente dei 30 milioni di quest'ultima tassa altri 30 milioni da ripartirsi sulla entrata delle proprietà stabili.

Ma quest'aggiunta è veramente richiesta dalla necessità di bene ordinare l'assetto delle tasse che si tratta di stabilire.

Che cosa è infatti la tassa sopra la ricchezza mobile? Essa è una vera tassa sulla rendita, alla quale, se si sono sottratti i proprietari degli stabili, si sono sottratti appunto in vista dell'aumento che già si di-

segnava, quando si votò quel progetto di legge circa la imposta fondiaria. Ma, in realtà, la tassa sulla rendita degli stabili, lasciando da parte la fondiaria, esiste in Inghilterra. È in Inghilterra fin dal 1797, ordinata da Guglielmo Pitt. Esiste in quasi tutta la Germania.

Nell'istessa Francia la propose l'illustre Ippolito Passy nel 1849; e quand'anche non sia poi venuta alla discussione in quel Parlamento, tuttavolta si può affermare che quest'imposta vi esiste sotto la forma delle tasse indiziarie sul valor locativo e simili.

Sotto una od altra forma, ripeto, in Inghilterra, in Germania e nell'istessa Francia stessa, la tassa sull'entrata è anche pagata dai proprietari degli stabili, indipendentemente dalla fondiaria.

Ciò è pienamente conforme al giusto; imperocchè nessuna classe di cittadini deve potersi sottrarre alla tassa sulla rendita. Chi dice il contrario, gli è perchè confonde queste due tasse, siccome aventi la stessa indole, la stessa natura.

E questo è naturale; imperocchè, se si considera la tassa fondiaria come avente l'identica natura della tassa sopra la rendita, è chiaro che, siccome queste due tasse unite formerebbero duplicazione, così avviene che da chi pensa a quel modo si ricusi di sottomettere i proprietari degli stabili che già pagano la fondiaria ad una duplicazione, a quella duplicazione che, secondo loro, avverrebbe, se si sottoponessero ad una tassa sulla rendita.

Ma la verità è che l'indole, la natura di queste due tasse è affatto contraria. La tassa sopra la proprietà fondiaria è una tassa generalmente stazionaria, la tassa sulla rendita è essenzialmente mutevole. Quella si stabilisce così sulla rendita lorda come sulla rendita netta del proprietario, non si fa alcuna riduzione; l'altra invece non si stabilisce che sopra la rendita netta. L'una è, direi quasi, una partecipazione dello Stato alla privata proprietà, ed è pressochè inalterabile; l'altra all'incontro è mutabile, come ho già detto, e può aumentarsi e diminuirsi od anche togliersi affatto, a seconda delle circostanze politiche, a seconda de'nazionali bisogni.

Or dunque, se queste due tasse hanno una natura affatto diversa, non potendosi più temere la sovraddetta duplicazione, sottoponendo alla tassa sulle entrate i proprietari di stabili, è giustizia, è necessità il sottomettervi anche i proprietari medesimi.

Ciò è giusto, ma ciò, aggiungo, è poi specialmente richiesto dalla legge stessa che l'anno scorso abbiamo votata sopra la tassa della ricchezza mobile.

Di fatti all'articolo 37 della legge medesima noi leggiamo che per istabilire la tassa sopra la ricchezza mobile si sono abolite le tasse personale, mobiliare, sulle vetture pubbliche, sulle patenti, la tassa proporzionale sul prodotto delle miniere nelle antiche provincie e in Lombardia; la personale, quella sulle denuncie del bestiame e sulle risaie nelle provincie modenesi; la tassa di famiglia in Toscana, e le tasse dirette

TORNATA DEL 5 MARZO

personale e mobiliare che in alcune provincie del regno si percepivano dai comuni e dalle provincie.

Or bene, queste tasse che si sono abolite ed alle quali è subentrata la tassa sopra la ricchezza mobile, erano esse pure pagate dai proprietari di stabili. Perchè dunque i proprietari di stabili non dovranno oggi più pagarle? Son forse diminuite le strettezze, è forse cresciuta la ricchezza dell'erario nazionale?

Evidentemente è molto più logica la trasformazione di queste tasse mobiliari in altra tassa della stessa indole, quale sarebbe quella che noi proponiamo sopra la rendita netta degli stabili, di quello che sia la trasformazione di questa stessa tassa in una imposta d'indole affatto diversa, quale sarebbe l'aumento proposto sopra la fondiaria.

Ma non è soltanto la tassa mobiliare nella cui sostituzione fu messa l'imposta sulla ricchezza mobile. Vi è anche la tassa sulle professioni, la tassa-patenti.

Ma taluno potrà dirmi: la tassa-patenti non la paga che il professionista, il commerciante, come professionista, come commerciante. Or bene, come potete voi dire che in sostituzione di questa tassa-patenti dovrà stanziarsi una nuova tassa dell'entrata sopra i proprietari degli stabili? Questo non è che un argomento specioso; imperocchè, per la legge che voi ben conoscete della incidenza della ripercussione delle tasse, il commerciante ed il professionista pagano bensì la tassa-patenti, ma tendono sempre, più o meno, in tutto od in parte, secondo le circostanze, a riversare il peso della tassa medesima sopra i consumatori. Ora, tra questi si annoverano al certo anche i proprietari degli stabili.

Ed ecco come anche dalla sostituzione della tassa sulla ricchezza mobile alla tassa-patenti abbiano ricavato, per la legge dell'incidenza delle tasse, un vero vantaggio gli stessi proprietari di stabili.

Nessuno pertanto può negare nè la logica trasformazione della tassa personale e mobiliare e delle altre che ho novate in questa tassa sull'entrata fondiaria che noi proponiamo, nè nessuno potrà avere la menoma difficoltà a pagare questa tassa. Non potranno averla i Subalpini, i quali, invece della tassa sull'entrata, pagavano quelle che or ora ho menzionate; non i Toscani i quali, invece di questa tassa, pagavano la loro tassa di famiglia; non potranno finalmente averla tutte le altre provincie dello Stato, le quali, mentre veggono conguagliate e quindi di gran lunga ridotte le loro quote fondiarie, non avranno certamente grave, nè discaro di mettersi a paro colle altre provincie italiane nel pagare le tasse sull'entrata che dalle altre provincie si pagano. Ma per le antiche provincie, non avendo esse in gran parte un sistema regolare di catasti, come avventuratamente lo godono le altre provincie del regno, questa maniera di riparto recherebbe uno speciale vantaggio. Imperocchè distribuendosi la tassa sull'entrata fondiaria prima alle provincie in ragione del conguaglio; poi dalle provincie diffondendosi nei comuni a norma delle regole sancite dalla legge sulla

tassa della ricchezza mobile; e finalmente, dividendosi ancora nei comuni stessi in due parti eguali, l'una cioè sopra la ricchezza mobile e l'altra sopra la ricchezza stabile; egli è evidente che in questo modo si genererebbero delle correzioni, dei compensi alle ineguaglianze che allo stato attuale delle cose risultano per i comuni ed i contribuenti subalpini. Questi compensi, queste correzioni potrebbero, in alcun modo, o togliere o temperare almeno gl'inconvenienti lamentati, e per i quali l'aumento proposto dal Ministero e dalla Commissione non potrebbe assolutamente applicarsi.

No, non potrebbe assolutamente applicarsi. Infatti, esprimiamo in brevissimi termini in che cosa consista l'interno disuguaglio che lamentiamo circa l'imposta fondiaria. Esso consiste in questo: che molti o non pagano nulla, o pagano poco, o pagano troppo. Ora, stando fermo l'attuale sistema di riscossione della fondiaria, se si dovesse pagare l'aumento proposto sulla fondiaria nella proporzione in cui oggi si paga appunto la stessa imposta fondiaria, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che quelli che pagano nulla seguirebbero a pagare nulla, quelli che pagano poco pagherebbero l'aumento in proporzione del poco, e quindi meno assai di quella parte in cui dovrebbero concorrervi; infine quelli che pagano troppo si vedrebbero aumentata di gran lunga la quota d'aumento cui sarebbero giustamente assoggettati.

Ecco il fatale risultato del sistema della Commissione, ecco perchè noi lo respingiamo e lo respingiamo.

Alle presenti ingiustizie se ne aggiungono altre di gran lunga più gravi. Il sistema che difficilmente oggi stesso si può sopportare diverrebbe pel proposto aumento affatto incomportabile. In quella vece, col sistema che proponiamo, se non leviamo affatto questo difetto, esso diventa però assai minore. L'ho detto fin da principio: la Commissione governativa doveva procedere diversamente da quello che ha fatto. Procedendo subito ad un conguaglio provvisorio, essa avrebbe certo riparato al male che lamentiamo assai più radicalmente di quello che per noi si faccia. Ma se il nostro sistema non toglie completamente il difetto, esso però in molta parte lo emenda, ed ecco come.

Il nostro sistema, ordinando che l'imposta sia distribuita nei comuni, e che si faccia la consegna e la verificaione a seconda del metodo stabilito nella legge sulla tassa della ricchezza mobile, stabilisce, come ho avuto l'onore di dimostrare, l'imposta sull'entrata netta, e la stabilisce a seconda delle denunce verificate. Ora supponiamo pure il caso dei tre proprietari dei quali io ragionava testè; supponiamo pure che un proprietario paghi nulla, che un altro paghi poco, un terzo paghi troppo. Che cosa avverrà per effetto del nostro sistema?

Avverrà che colui che pagava nulla pagherà realmente qualche cosa, perchè pagherà in proporzione della sua rendita verificata. Colui che pagava poco non

pagherà in proporzione della sua rendita totale, ma, quanto all'aumento, pagherà in proporzione della sua rendita verificata. Ed infine colui che paga troppo pagherà, almeno quanto all'aumento, puramente in ragione della sua rendita.

Certo non otteniamo ancora l'eguaglianza; poichè colui che paga di più resterà sempre più gravato degli altri; ma, insomma, dai risultati del vostro a quelli del nostro sistema corre una grande differenza di maggior giustizia, che per le dette ragioni evidentemente s'appalesa a favore del nostro.

Io, dopo quest'esposizione che ho procacciato di rendere più chiara che mi fosse possibile, non mi aspetto che altri mi opponga che qui si tratta di seguire il metodo delle consegne, e che il metodo delle consegne si oppone diametralmente al sistema tanto meritamente preconizzato, del resto, dall'onorevole relatore e da altri preopinanti al sistema che già esiste nelle altre provincie italiane di una buona catastazione.

Imperocchè, o signori, l'imposta fondiaria, io lo dichiaro, rimane ferma tale quale è oggi, e per conseguenza nulla si toglie affatto ai catasti che esistono nelle diverse parti d'Italia, nulla ai loro buoni ed efficaci risultamenti.

Le consegne e le verifiche, secondo il nostro sistema, non si farebbero che per 30 milioni d'aumento che si propongono, e che si convertono, come aveva l'onore di esporre, in una parte dell'imposta sulle entrate, che farebbe seguito alla tassa sulla ricchezza mobile.

Del rimanente, o signori, se voi ammettete quello che testè mi sono sforzato di dimostrare, che, cioè, quest'altra tassa sulle entrate viene logicamente in sostituzione delle tasse mobiliari che si pagavano sì dalle antiche provincie che dalle nuove, e quindi riveste la natura delle medesime, è evidente che la logica stessa la quale vi ha condotti ad approvare il sistema delle consegne, per quanto riguarda la tassa sulla ricchezza mobile, la stessa logica, dico, vi deve forzare ad ammettere questo sistema applicandolo alla tassa sulla entrata fondiaria.

E tanto più io sostengo che la logica deve condurvi a questa conclusione, inquantochè se vi è materia nella quale la consegna e la verifica possa farsi per bene ed in modo da lasciar poco a desiderare, è certamente quella che riguarda i redditi facilmente accertabili della stabile proprietà.

Adunque: 1° Perchè si lascia intatto tutto il metodo catastale quale ora esiste nelle varie provincie; 2° Perchè il sistema delle consegne noi non lo applichiamo che ai trenta milioni di aumento, di cui vogliamo fare un'altra tassa sull'entrata applicata ai possessori degli stabili; 3° Perchè il sistema delle consegne ristretto ai trenta milioni, e non punto alterante il sistema catastale, può benissimo applicarsi all'accertamento della entrata netta, massime fondiaria, servendo anzi i catasti regolari dove ci sono per un utile raffronto alla sincerità delle consegne medesime, per queste ragioni

io dico che il sistema delle consegne non si può rifiutare, specialmente dopo i suffragi che la Camera ha reso in ordine alla tassa sulla ricchezza mobile. Venendo ad applicare lo stesso sistema alla tassa sulla entrata della proprietà fondiaria, è d'uopo applicare anche all'accertamento di questa il sistema che si è seguito circa l'accertamento di quella.

Un'altra obbiezione che ci si può muovere oltre a quella che ho cercato di ribattere si è che la rendita fondiaria italiana netta da ogni sorta di debiti ipotecari non basti per i trenta milioni che verrebbero in aggiunta dell'imposta fondiaria.

Io francamente rispetto queste giuste preoccupazioni del pubblico erario: imperocchè non ci è stato mai tempo nel quale noi dovessimo meno di oggi ricusare tutti i possibili soccorsi alle finanze nazionali.

Però, calcolando anche, secondo i dati della Commissione, la rendita fondiaria italiana, compresavi la rendita agraria, in mille milioni circa; egli è evidente che i trenta milioni che si distribuirebbero sulla medesima non sorpasserebbero il 3 per cento e sarebbe quindi un'imposta sull'entrata abbastanza tollerabile dai proprietari dello Stato.

Quand'anche poi si voglia fare da questa rendita fondiaria la deduzione di quattro miliardi circa di debiti ipotecari, quali sono all'incirca computati dal conte di Salmour nella sua ripetuta opera *Sul credito fondiario ed agricolo*, l'imposta sull'entrata cadendo sopra i rimanenti 700 o 650 milioni, non sarebbe ancora che del 4 o del 5 per cento. Certo sarebbe a desiderare che anche questa tassa non si ponesse, o fosse anche più tenue, ma egli è evidente non esser tale che le finanze possano pericolare di non incassare per avventura i 30 milioni che loro abbisognano per migliorarsi, non dirò per restaurarsi. (*Si ride*) Non vogliamo finalmente che il sistema sopra la tassa della ricchezza mobile non essendosi per anche attuato, ed essendosi per contro in questo ed in altro recinto presentate serie obbiezioni all'attuazione della medesima, ci si possa dire: perchè volete oggi venire a sovrimporre i proventi fondiari di 30 milioni facendone un ramo della tassa sopra l'entrata, ma in realtà difficolando la riscossione dell'imposta stessa che noi abbiamo già fermata sopra la ricchezza mobile?

In verità, io non comprendo questa obbiezione, giacchè da molte parti ho sentito dire, ed a buon fondamento, che una delle più serie difficoltà che si opponevano appunto all'attuazione della tassa sulla ricchezza mobile era l'arbitraria esclusione dei proprietari di stabili dal pagamento della tassa medesima; esclusione che non si comprendeva, che ripugnava al passato, che non era conforme alla natura delle cose; esclusione da una tassa alla quale tutti i cittadini, quanti ritraggono qualche frutto dai loro averi, debbono essenzialmente concorrere.

E questo sistema di far concorrere gli stabili alla tassa sulla rendita, siccome è universale, così sarà sempre il migliore, finchè non avremo, se pure è possi-

TORNATA DEL 5 MARZO

bile, conseguita quella tassa unica che sarebbe l'ideale del sistema finanziario; ma che forse, pur troppo, al pari di altri ideali, non sarà per lunghissimi anni raggiunto.

Finchè non si arrivi a questo sistema, noi dovremo necessariamente attenerci al sistema di assoggettare i proprietari degli stabili alle tasse mobiliari, od a quelle che vengono in loro sostituzione, quale sarebbe questa sull'entrata della fondiaria.

Io concluderò pertanto che, lungi d'impedire l'attuazione della legge che abbiamo votato sopra la ricchezza mobile, lo stanziamento del progetto che vi proponiamo sarà quello forse che potrà solo rendere possibile quell'attuazione che oggi ancora da molti è posta in seria contestazione.

Così l'argomento stesso di cui altri potrebbe servirsi per impugnare l'ammissione del nostro sistema deve anzi servire per propugnarla, imperocchè il nostro sistema, impedendo l'esclusione dei proprietari degli stabili dal pagamento della tassa sull'entrata, esclusione che non è conforme alla natura della tassa che già abbiamo stanziata, esso, in vece, solamente renderà possibile l'applicazione stessa della tassa sulla ricchezza mobile.

Fatte queste preliminari, e, mi duole, troppo più lunghe che non avrei voluto, considerazioni sopra la economia generale del progetto, ora io verrò discorrendo in brevissimi termini dei pochi articoli di cui si compone.

All'articolo 1°, come aveva l'onore di far cenno fin dal principio del mio discorso, è stabilita la tassa per contingente sui vari compartimenti di cui si compone l'Italia. Fra tutti essi formano appunto quel contingente di 90 milioni cui, attuato il conguaglio nel modo inverso da quello che la Commissione propone, ma che tien conto in sostanza di tutti i lavori da essa compiti, salvo l'aggiunta di un decimo, si ridurrebbe la fondiaria da 104 milioni, che si tratterebbe di ripartire secondo il progetto della Commissione.

L'articolo 2° rimedia ad un grave sconeio che si è generalmente notato nell'altra tassa sopra la ricchezza mobile, ed è di non portare alcuno speciale stanziamento per compire la lacuna di quelle quote che per avventura fossero inesigibili.

Ora è evidente che l'erario, proponendosi una determinata somma a ricavare da questa, come da altre sorgenti d'imposta, esso deve necessariamente avere di che far fronte a quel difetto di somma che gli provenisse dalla inevitabile mancanza di certe riscossioni.

L'articolo 3° è puramente *d'ordine*, e stabilisce il riparto dei 30 milioni secondo l'imposta conguagliata; e non è mestieri il notare quanta giusta imparzialità governi quest'articolo 3°; giacchè l'aumento dei 30 milioni distribuendosi sopra tutte le provincie, in proporzione dell'imposta conguagliata, esso graverà necessariamente di più la quota delle antiche provincie e peserà necessariamente assai meno su quella degli altri

compartimenti di tanto ridotta qual risulta dal proposto conguaglio.

L'articolo 4° e l'articolo 5° accomodano a questa legge sopra l'entrata della fondiaria alcune delle norme che stanno scritte nel progetto di legge sopra la tassa della ricchezza mobile.

Abbiamo detto che sono tasse dell'istessa natura; quindi è mestieri che le stesse o simiglianti norme si applichino sì all'una come all'altra.

Ho anche dimostrato come per le antiche provincie essendovi disequaglianza, o anche mancanza di catasti, queste norme, mescolandosi alle norme catastali imperfette, potrebbero in moltissimi casi compensarsi e correggersi a vicenda.

L'articolo 6° provvede a questo, che sopra la rendita netta degli stabili non sia distribuita più della metà di ciascun contingente locale; imperocchè potrebbe avvenire in parecchi casi che i proprietari di stabili volessero riversare in tutto od in parte il loro contingente sopra i proprietari di ricchezza mobile, e che, per converso, i proprietari dei capitali volessero riversare parte del loro contingente sopra i proprietari degli stabili.

Quest'articolo stabilendo che in nessun caso la quota potrà eccedere la metà, fa la giusta parte che spetta agli uni, siccome agli altri possessori.

L'articolo 7° ferma le garanzie alla denunzia ed alla verifica dell'imposta sopra l'entrata fondiaria nello stesso modo che si sono fermate per le denunzie e per la verifica delle entrate sulla ricchezza mobile.

L'articolo 8° finalmente stabilisce per la rendita netta della fondiaria come si è stabilito pella rendita netta della ricchezza mobile il limite di un decimo.

Ma più che un progetto definitivo di articoli, io ed i miei onorevoli amici abbiamo stimato di proporvi un progetto di basi, le quali, qualora fossero riputate dalla Giunta degne di considerazione e d'esame, essa avrebbe facoltà di esaminare, di rimpastare, di acconciare in quel modo migliore che essa avviserà, salvo in seguito la pubblica discussione al proposito.

Noi non teniamo in nessun modo alla redazione degli articoli; ad una più che ad altra forma. Noi teniamo essenzialmente al sistema; noi crediamo questo sistema in sè medesimo più logico e più politico pel suo effetto. Noi lo crediamo necessario, massime per le antiche provincie, ove non dico già che renderebbe molto accetta la presente perequazione, ma forse la renderebbe tollerabile pel poco tempo che deve durare.

Io non aggiungerò più altro a questa esposizione.

Noi, signori, reputiamo che il progetto nostro, agevolando l'attivazione dell'altro progetto sopra la tassa sulla ricchezza mobile, sia un buonissimo esperimento per stabilire la tassa dell'entrata sulle sue vere basi, su quelle basi che sono adottate, si può dire, da tutta l'Europa, noi eccettuati. E noi l'avremo veramente posta sopra le sue basi, quando potremo finalmente votare quella legge di vero conguaglio che si sta preparando, e la cui attuazione, che noi auguriamo la più

pronta e spedita possibile, è la sola condizione per cui consentiremo ad ammettere nel modo che ebbi l'onore di esporre la proposta della Commissione. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Crede la Commissione di dare ora il suo avviso sopra questa proposta, ovvero si riserva?

ALLIEVI, relatore. La Commissione deve riconoscere che la proposta testè sviluppata dall'onorevole Mazza è una di quelle che meno profondamente si discostano dall'economia del progetto di legge, in quanto che in essa è accettato il principio della perequazione, ed è anche ammesso che in molte parti l'imposta fondiaria sia ripartita sulla base degli attuali catasti. Differisce però la proposta notevolmente in ciò che rimanda una parte dell'imposta fondiaria a ripartirsi coi metodi dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Detto ciò, la Commissione fa avvertire alla Camera che vi sono altre proposte le quali per un punto o per un altro hanno qualche attinenza con questa. Vi ha, per esempio, la proposta fatta da un membro della Commissione, quella dell'onorevole Sella, la quale ha pure alcune ragioni di rassomiglianza colla presente.

Siccome la Commissione sta studiando la proposta dell'onorevole deputato Sella, siccome dovrà rispondere anche agli oratori che svilupperanno le successive proposizioni, le quali hanno una qualche relazione, per i principii su cui si basano, con questa dell'onorevole Mazza, così la Commissione si riserverebbe di esporre le sue idee più tardi, quando potrà tutte riassumere le proposte di egual natura, e potrà in una sola volta fare le sue dichiarazioni.

Il fatto era ben diverso rispetto alla proposta dell'onorevole Sineo, la quale si scostava profondamente dal progetto di legge, ne urtava direttamente i principii e procedeva isolata, non avendo nessuna relazione con tutte le altre proposte.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare per presentare alcune petizioni.

BOGGIO. Presento petizioni di 22 comuni del circondario di Cuneo, con oltre 6000 firme relative alla legge in discussione, e rinnovo la solita preghiera.

PRESIDENTE. Saranno trasmesse alla Commissione. Vuol parlare il deputato Chiaves?

CHIAVES. Siccome l'onorevole relatore si è riservato di far sentire alla Camera il parere della Commissione sul nostro contro-progetto, gli altri proponenti si riservano eziandio di dimostrare in seguito quali siano le ragioni per cui s'indussero a firmarlo.

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe al deputato Brunet per isvolgere il suo progetto.

Esso è nei seguenti termini:

« Art. 1. La legge d'imposta sui fabbricati del 31 marzo 1858, num. 1160, è estesa a tutte le parti del regno.

« Art. 2. Di tutti gli altri beni stabili non compresi nella legge sui fabbricati sarà in ogni comune da ciascun possidente fatta consegna delle rendite nette.

« Art. 3. Tanto sulla rendita netta dei fabbricati

quanto su quella degli altri beni stabili, sarà ogni anno con legge fissata una somma d'imposta. Questa somma d'imposta sarà ripartita fra i contribuenti in modo corrispondente ad una parte aliquota della stessa rendita netta stata consegnata.

« Art. 4. Un regolamento segnerà le norme per le consegne, prescriverà le ricognizioni, le ispezioni e quanto occorre a far sì che le rendite consegnate corrispondano alla realtà.

Art. 5. Per l'anno 1864 l'imposta di cui all'articolo 3 è fissata a 124 milioni. »

BRUNET. Terrò conto della raccomandazione fatta agli oratori dal nostro presidente di essere brevi e se la Camera mi favorirà della sua attenzione, sarà per pochi momenti.

Io fui indotto a presentare quest'emendamento radicale affatto, e col quale si tratterebbe di adottare un sistema affatto diverso da quello contenuto nel progetto di legge, dall'esame dell'articolo ultimo del progetto stesso.

In quest'articolo ultimo è detto che questa legge non durerà in vigore che per quattro anni, e che trascorso questo tempo cesserà in lei ogni effetto. Questo fatto evidentemente dimostra che si tratta di una disposizione transitoria, e di una disposizione la quale si riconosce come non affatto compiuta, e tale da non poter costituire la base di un sistema d'imposta fondiaria.

Ritenuta questa circostanza, io ho creduto bene, invece di esaminare le varie condizioni dei catasti d'Italia, di esaminare invece se nelle diverse leggi in vigore, le quali attualmente regolano la nostra imposta fondiaria, non ve ne fosse qualcuna la quale venisse in aiuto dello scopo che noi ci proponiamo, cioè di unificare e di stabilire sopra una sola base tutta la imposta fondiaria nelle varie parti del regno.

Diffatti io ricordo che nel 1850, quando si trattava di aumentare le imposte nelle antiche provincie, l'idea si portò naturalmente sull'imposta fondiaria. Ma la diversità dei catasti, le difficoltà che si presentavano sul modo di congruagliarli, fecero sì che si rinunciò a quest'idea.

Si pensò invece di scindere intanto dalla massa dei beni stabili, i fabbricati, i quali cessarono di far parte dei catasti, e vennero assoggettati ad una speciale imposta basata sulle consegne, e ciò colla legge del 1851.

Con questa legge si stabilì in modo regolare l'imposta dei fabbricati in modo da corrispondere con una data proporzione alla loro rendita netta.

L'andamento di questa legge si presenta in modo assai regolare, cosicchè col mezzo di essa si può dire che nelle antiche provincie l'imposta fondiaria sui fabbricati basata sulle consegne trovavasi definitivamente e regolarmente stabilita.

Dal momento che vediamo la legge sui fabbricati funzionar bene in una parte dello Stato, era ben naturale il pensiero di esaminare, se non conveniva dare

TORNATA DEL 5 MARZO

estensione nelle altre parti dello Stato ad un sistema che già fece buona prova e trovasi stabilito, piuttosto che lasciarsi andare a cercare nuovi sistemi complicati e di difficilissima applicazione.

L'esperienza la quale dimostra come sia facile, in confronto degli altri sistemi, l'applicazione del sistema delle consegne, è un motivo pel quale io credo che questo sistema potrebbe fin d'ora essere adottato.

Noi sappiamo che la quota d'imposta che si ricava dai fabbricati ascende circa al quinto od al quarto della totalità dell'imposta generale nelle antiche provincie.

Ora noi possiamo con fondamento supporre che, estendendosi questa legge alle altre parti dello Stato, supponendo anche che non si ottenesse con questo che il quinto dell'imposta totale, si potrebbe sempre in tal modo essere certi che così si avrebbe già un quinto del totale dell'imposta fondiaria stabilito su basi fisse e tali da non dover fin d'ora già pensare a riformare ciò che si è sul punto di adottare.

Queste furono le considerazioni che m'indussero a proporre nell'articolo 1 del mio emendamento la estensione della legge sui fabbricati esistente nelle antiche provincie a tutte le altre parti dello Stato.

Nell'articolo 2 del mio emendamento è stabilito che anche il sistema delle consegne si debba applicare agli altri beni stabili.

Non v'ha dubbio che, non esistendo ancora in alcuna parte dello Stato un sistema d'imposta sui fondi rurali stabilito sulla consegna, s'incontreranno anche delle difficoltà a stabilire il metodo delle consegne.

Ma queste difficoltà non saranno mai di natura tale a trattenerci dall'adottarlo. Le incertezze, le inesattezze che vanno congiunte al sistema delle consegne possono, se non eliminare affatto, grandemente scemarsi, avendosi in gran parte dello Stato le mappe catastali ed altri documenti che servir possono come controllo alle consegne stesse.

Ad ogni modo, le difficoltà che possono incontrarsi a comprovare la esattezza delle consegne sono difficoltà superabili, e tali da non doverci trattenerne dall'adottarle come base delle quote d'imposta fondiaria.

Nell'articolo 3 poi ho proposto come ogni anno la somma totale d'imposta fondiaria necessaria ai bisogni del bilancio passivo dallo Stato sarebbe stata stabilita per legge, e quindi ripartita fra i contribuenti in proporzione della loro rendita netta.

È stabilito inoltre nello stesso articolo che questa imposta, che si deve ottenere per mezzo delle consegne della rendita netta, deve essere stabilita sopra una parte aliquota della rendita.

Signori, è un fatto che quando si stabiliscono imposte, bisogna che queste siano combinate in modo che il contribuente capisca quale è il sacrificio che deve fare: un contribuente può farsi un concetto esatto dell'imposta quando gli si dice: ecco, voi dovete pagare il 2, il 3, il 6, il 10 per cento sulla rendita netta. Questo è il miglior sistema, questo è il vero metodo

da preferirsi a tutto quel complicato apparato di criteri catastali di cui il contribuente non potrà mai rendersi ragione.

Un sistema d'imposta il quale facilmente può essere capito da chi deve pagare l'importo merita di essere preso in considerazione.

Nell'articolo 4 fu poi stabilito che un regolamento segnerà le norme per queste consegne. Una tale libertà d'azione lasciata al Ministero non intacca punto l'attribuzione del potere legislativo. Perché si possa provvedere alla regolarità e alla sincerità delle consegne occorre una serie di disposizioni le quali hanno piuttosto un carattere di esecuzione che non un carattere legislativo.

Nell'attuazione d'una legge d'imposta, una volta stabilito lo scopo e le norme generali della sua attuazione, convien si lasci al potere esecutivo. Ciò che importa all'interesse dello Stato si è che i risultati siano quali si vogliono ottenere nell'interesse delle finanze.

All'articolo 5 si è poi inserita una disposizione colla quale sarebbe consentita la somma chiesta dal Ministero per l'anno 1864.

Questi cinque articoli costituiscono, o signori, l'emendamento da me proposto, il quale contiene un sistema affatto diverso da quello contenuto nel progetto di legge.

Le basi del sistema d'imposta che io propongo sono le consegne tanto per i fabbricati quanto per gli altri beni stabili. Qualunque siano le difficoltà che si possono credere inerenti ad un sistema di consegne, io credo che in definitiva sarà sempre questo il solo mezzo per arrivare ad un'equa ripartizione dell'imposta.

Non ci facciamo illusioni di venire con tutti gl'imbarazzi che vanno annessi alle questioni catastali a fare quella perequazione che vedo nell'ultimo articolo della legge accennato doversi fare in quattro anni. Fra quattro anni, noi saremo allo stesso punto di adesso, ove il sistema delle consegne non venga adottato.

Quando dotte Commissioni attenendosi alle questioni catastali lavorarono per tre anni senza giungere a capo d'altro fuorchè del congruaglio che ora si discute, convien dire che la via pella quale si sono messe non è la via buona. Se abbandonando tutta la sequela degl'imbarazzi e delle difficoltà catastali queste Commissioni si fossero attenute al sistema tuttochè imperfetto delle consegne, sarebbero riuscite a qualche risultato certamente più commendevole.

Conchiudo con dire, che sebbene io abbia la certezza che questo mio emendamento o piuttosto nuovo progetto di legge non venga ammesso, tuttavia ciò non farà che in definitiva il sistema delle consegne non debba essere accolto.

Il sistema delle consegne con tutte le sue imperfezioni sarà il solo mezzo di ottenere una perequazione più uniforme dell'imposta, risultato questo che da tante catastazioni e da tanto danaro speso per compilarle non fu mai dato fin ora di ottenere.

RABBINI, commissario regio. Signori, dirò poche parole sulle due parti onde si compone l'emendamento proposto dall'onorevole Brunet.

Una parte di quest'emendamento riguarda l'imposta sui fabbricati, cioè l'estensione a tutto il regno d'Italia della legge del 1851 sull'imposta dei fabbricati.

A questo proposito l'onorevole ministro delle finanze ha già annunziato che fra non molto tempo presenterà uno schema di legge relativo a quest'argomento, e come membro della Commissione governativa posso assicurare che questo lavoro è già compiuto. Intorno a questo argomento adunque non occorre spendere altre parole, inquantochè parmi che la proposta e il desiderio dell'onorevole Brunet siano soddisfatti.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

RABBINI, commissario regio. Riguardo alla seconda parte che concerne le consegne dei beni stabili, noi ci troviamo nel più assoluto disaccordo.

L'onorevole deputato Brunet crede che il solo modo di stanziare e ripartire l'imposta sia quello d'ottenere annualmente la rendita dei terreni mediante la consegna dei possessori. Il Ministero crede al contrario che con tale espediente non si giungerà mai a stabilire l'imposta fondiaria. Infatti io faccio appello a ciascuno di voi, o signori, che possedete beni in tutte le parti d'Italia, perchè diciate se non sareste molto imbarazzati a denunziare ogni anno qual'è la rendita di tali beni.

L'imposta fondiaria, come ben sapete, deve essere stanziata e ripartita non già sulla rendita eventuale che in ciascun anno un proprietario rileva dai prodotti dei terreni da esso coltivati, ma sibbene sulla rendita media e costante che il proprietario ricava, o può ricavare dalla coltivazione ordinaria e media di un dato periodo di anni, tenendo conto delle vicende atmosferiche cui in media vanno soggetti i beni in date particolari regioni.

Questa è la rendita che si è finora cercato di determinare perchè servisse di base allo stanziamento ed al riparto dell'imposta fondiaria. Questa differenza nel modo di vedere e di apprezzare la rendita fondiaria costituisce precisamente la diversità dei risultati che ciascuno spera di ottenere applicando metodi disparati gli uni dagli altri.

Ma un'altra considerazione io devo sottoporre al vostro esame, ed è che, come ben vedete, seguendo il sistema proposto dall'onorevole Brunet, ne avverrebbe di dover sconvolgere tutto il sistema finanziario e tutti i principii che reggono le leggi relative all'imposta fondiaria, e pertanto senza entrare in altre considerazioni relative ai metodi ed ai procedimenti proposti dall'onorevole deputato Brunet, e riferendomi anche a ciò che già disse a questo riguardo l'onorevole relatore della Commissione parlamentare e lo stesso ministro delle finanze sul sistema delle consegne, io credo che rimarrete convinti non essere conveniente entrare in un sistema che sconvolgerebbe l'attuale as-

setto dell'imposta fondiaria e tutto l'ordinamento amministrativo stabilito per farlo funzionare, per sostituirvi il sistema delle consegne che fece sempre cattiva prova ovunque si volle adoperare.

Io pertanto, mentre dichiaro di non accettare il proposto emendamento, prego la Camera a volerlo pur essa respingere.

SANGUINETTI. Io ho chiesta la parola allorchè l'onorevole commissario regio si faceva a combattere il 1° articolo dell'emendamento dell'onorevole Brunet, e la chiesi per avere dal commissario regio e dall'onorevole signor ministro una risposta all'interpellanza che mi credo in debito di loro rivolgere in seguito alle parole pronunciate dall'onorevole commissario regio intorno ad un nuovo progetto di legge sui fabbricati.

Si suppone dal ministro, come altresì dalla Commissione, che la legge attuale sia una legge di conguaglio, che cioè, i contingenti assegnati ai rispettivi contribuenti siano in giusta proporzione tanto per la tassa fondiaria, quanto per quella sui fabbricati, giacchè nel computo dei contingenti compartimentali si lasciarono terre e fabbricati riuniti in un sol gruppo.

PRESIDENTE. Naturalmente ella intende parlare sull'emendamento Brunet?

SANGUINETTI. Appunto. Ora l'onorevole commissario regio e l'onorevole ministro hanno promesso che votata questa legge sarà presentato un progetto di legge sui fabbricati il quale dicesi essere già preparato: io vorrei che avessero la compiacenza di dirmi se il progetto di legge sui fabbricati altererà i contingenti attuali, poichè se il conguaglio esiste con questa legge, portando un progetto di legge sui fabbricati il quale venga, come di certo verrà, ad aumentare il contributo dei fabbricati, per esempio, della Lombardia, allora una delle due: o commetterete un'ingiustizia a danno della Lombardia, o verrete a dire fin d'ora che non esiste il conguaglio che pure avete proclamato essere giusto secondo il progetto della Commissione.

In questa questione dobbiamo intenderci chiaramente, quindi io vorrei una risposta categorica, risposta che credo necessaria, perchè dobbiamo sapere se con questo nuovo progetto saranno alterati i contingenti, o se pur stando fissi gli attuali contingenti di fondiaria si possa in giustizia ammettere una legge che venga ad alterare la tassa sui fabbricati per modo che sia per venir alterato il rapporto che passa fra gli attuali contingenti, in cui l'imposta sui fabbricati è amalgamata con quella delle terre.

RABBINI, commissario regio. Risponderò brevemente alle due domande dell'onorevole deputato Sanguinetti.

La prima riguarda il concetto generale e sintetico della legge di conguaglio che il Ministero e la Commissione parlamentare credono rappresentati per quanto si può la vera perequazione dei contingenti d'imposta fondiaria tra compartimento e compartimento, avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche, agronomiche, climatologiche e topografiche.

TORNATA DEL 5 MARZO

L'onorevole Sanguinetti osserva come questi contingenti sono composti di due elementi ben diversi: l'uno dei fabbricati, l'altro dei terreni; e domanda quali effetti produrrà sull'insieme dei contingenti l'applicazione della nuova legge che determinerà una tassa sui fabbricati.

A me pare che ovvia sia la risposta, e cercherò di esporla brevemente.

I contingenti fissati col progetto di legge rappresentano somme complessive delle due imposte, sui terreni cioè e sui fabbricati. Allorchè sarà attivata la nuova legge d'imposta sui fabbricati, siccome in ogni comune, in ogni circondario ed in ogni provincia le imposte sono egualmente distinte tra terreni e fabbricati e ripartite sui rispettivi estimi, ne avverrà che, stralciati gli estimi e le imposte relative ai fabbricati, a questi sarà sostituita la nuova rendita e la relativa imposta su quell'aliquota generale che verrà stabilita con apposita legge.

Fatta questa deduzione o stralcio che si voglia chiamare, restano i contingenti attuali relativi ai terreni finchè venga attivata la nuova legge di perequazione generale anche per i terreni.

Questo procedimento, questi effetti sono identici a quelli che seguirono nelle antiche provincie allorchè si applicò la legge sui fabbricati. Si stralcio allora da ogni articolo di proprietà in ciascun comune la parte afferente ai fabbricati, e restò la sola aliquota dei terreni.

Invece che adesso c'è una perequazione generale che abbraccia i due elementi, allora la perequazione comprenderà bensì i due elementi, ma essa sarà basata su due criteri diversi: il criterio generale della perequazione per i terreni, il criterio particolare dei fabbricati, quale risulterà dalla nuova legge sovra di essi.

Io credo che queste poche parole possano bastare a spiegare gli effetti dell'applicazione della legge sui fabbricati rispetto ai nuovi contingenti che vengono stabiliti; ed infatti voi troverete nella relazione Arnò e in tutti i lavori della Commissione governativa che sono sempre stati separati i terreni dai fabbricati, poichè sta di fatto che essi sono due enti censuari affatto diversi.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, do per la seconda volta facoltà di parlare all'onorevole Brunet.

BRUNET. Io aveva chiesta la parola appunto per accennare a quanto ha testè detto l'onorevole Sanguinetti circa le osservazioni del commissario regio.

Quest'ultimo ha osservato che il ministro è appunto nell'intenzione di presentare una legge sui fabbricati. Questa asserzione comincia a provare che il sistema da me proposto non apparisce al Ministero affatto inopportuno. Ma col presentare una legge sui fabbricati e col lasciare i contingenti come vennero proposti, si va all'incontro, io sono d'avviso, a novelle difficoltà, a novelle contraddizioni.

Il Ministero deve avere un concetto più esatto di quanto intende di fare, e mi spiego.

Se il Ministero intende abbracciare un sistema di consegne, deve adottarlo per tutto, poichè se lo adottasse soltanto per i fabbricati, lasciando nel resto i contingenti attuali, nascerebbero gravi sconcerti.

Mi limito ad accennare un solo caso. Stando a ciò che diceva il commissario regio, ne verrà che in un dato circolo catastale il proprietario d'una casa pagherà il decimo della sua rendita netta, mentre in un altro circolo catastale ne pagherà soltanto un sesto.

Un momento di riflessione basta a convincere che ciò può avvenire.

Questo cattivo risultato sarebbe una necessaria conseguenza del sistema di conservare i contingenti nei circoli catastali, e applicando una legge speciale per i fabbricati.

Nell'ordinamento d'un sistema di perequazione conviene adottare un principio e studiare l'applicazione a tutte le sue parti. Se il sistema delle consegne ha fatto buona prova per i fabbricati, conviene studiare il modo di fare che ottenga buona prova anche applicato agli altri beni stabili. Ma non conviene frammischiarli.

Non conviene farsi un concetto esagerato delle difficoltà che si ponno frapporre all'attuazione d'un sistema generico d'imposta per consegna in tutto lo Stato.

Noi possediamo molti elementi per constatare l'esattezza delle consegne sulle quali sarebbe basato.

Se noi poi facciamo confronto colle gravi spese che si richiedono per basare un'imposta fondiaria sopra dati catastali, se noi teniamo conto delle intricatissime difficoltà, che ne sono la conseguenza e delle quali abbiamo un saggio in questa discussione, io non posso a meno di manifestare il desiderio che si abbracci il poco spendioso sistema delle consegne, col quale potremmo sperare di avere in breve tempo un risultato positivo.

Io desidero che l'idea dei catasti venga abbandonata mentre pur troppo l'esperienza induce in noi la convinzione che questi tentativi catastali non hanno per definitivo risultato che gravi spese. E così i quattro anni che vennero fissati nell'ultimo articolo della legge per presentare una nuova generale perequazione del regno passerebbero presto, e il risultato sarebbe un bel niente.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Se permette l'onorevole commissario regio, vorrei prima dare uno schiarimento...

RABBINI, commissario regio. Dica, dica pure, parlerò dopo.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Parmi che l'onorevole commissario regio non abbia ben compresa la mia obiezione e che quindi non l'abbia sciolta. La riduco ad un fatto concreto, ed è questo: secondo la relazione della Commissione, alla Lombardia viene assegnato il contingente di 18 milioni, al Piemonte quello di 17 milioni. Or bene, il contingente del Piemonte e della Liguria contiene 4 milioni che è la tassa sul reddito dei fabbricati al 7 per cento. Nel contingente della Lombardia, che è di 18 mi-

lioni, è contenuto il prodotto della tassa sui fabbricati che è di due milioni, se non erro. Or bene, suppongo che colla nuova legge che sarà presentata si stabilisca in Lombardia la tassa sui fabbricati del 7 per cento sul reddito delle case, suppongo che con questa nuova legge la Lombardia invece di pagare, come attualmente, due milioni, venga a pagarne tre...

ALLIEVI, relatore. Domando la parola.

SANGUINETTI... allora evidentemente in Piemonte e Liguria resterà il contingente di 18 milioni fra case e terreni, in Lombardia il contingente di 17 milioni diventerebbe 18 milioni.

Questo risultato vi mostra che il conguaglio attuale sarebbe alterato.

Se il conguaglio attuale è giusto, esso verrebbe ad essere alterato dalla nuova legge da presentarsi, e produrrebbe un'ingiustizia a danno della Lombardia, perchè siccome nel distribuire questi contingenti avete tenuto conto, tanto in Piemonte, quanto in Lombardia, del prodotto delle case, non v'ha dubbio che quando la nuova legge venisse ad aumentare in Lombardia la tassa sulle case, dovrete in proporzione diminuire il contingente sul territorio, allora verreste a condannare questa perequazione che in oggi chiamate giusta.

Io ho fatto questa domanda al commissario regio ed al ministro, poichè non vorrei che, votata questa legge, sorgessero dalle varie parti della Camera delle voci che dicessero: alto là, questa legge sui fabbricati, che in alcune provincie andrà ad aumentare l'imposta sulle case, non possiamo accettarla, perchè verrebbe ad alterare quella giustizia che già abbiamo stabilita col progetto di conguaglio compartimentale; e quando venissero avanti con queste ragioni, io dovrei dire: la maggioranza della Camera ha sancito il conguaglio; questo conguaglio non potete alterarlo con una nuova legge.

E per questo che io desidererei una risposta categorica e precisa a questo riguardo; altrimenti noi cammineremo nel buio, e può darsi che si venga avanti con una legge la quale sia in contraddizione cogli stessi principii che ora sostiene il Governo.

A questa mia obiezione evidentemente l'onorevole commissario regio non ha risposto. Egli ha replicato soltanto accennando alle conseguenze materiali della nuova legge, ma non ha risposto alle conseguenze di ingiustizie che la nuova legge produrrebbe. Quindi io credo che dobbiamo spiegarci chiaramente, e desidero che il Governo dica schiettamente quello che pensa di questa mia questione.

ALLIEVI, relatore. Prima di tutto devo rettificare alcune idee dell'onorevole Sanguinetti rispetto al trattamento che hanno i fabbricati nei diversi compartimenti secondo la presente legge.

Egli ha insistito molto sull'esempio della Lombardia. Ora, mi permetta che io indichi chiaramente qual è il trattamento della presente legge rispetto ai fabbricati nella Lombardia. Nella Lombardia vi sono due zone censuarie, il vecchio censo e il nuovo censo. I fabbricati

che si trovano nella zona del vecchio censo pagano attualmente l'imposta fondiaria, più pagano un'imposta speciale sui fabbricati, una tassa sulla rendita del 5 per cento: e l'imposta fondiaria si imputa o deduce in parte da quella della parte, presso a poco come si fece l'imputazione o deduzione per qualche tempo anche in Piemonte nei primi tempi di applicazione della legge sui fabbricati.

Base dell'imposta sulla rendita dei fabbricati sono in Lombardia le dichiarazioni perfettamente analoghe alle dichiarazioni che si raccolgono in Piemonte. Ora, volendosi procedere a tutte le parificazioni che si potevano, onde sgombrare la maggior parte delle difficoltà, il presente progetto di legge trasforma l'imposta sui fabbricati di vecchio censo di Lombardia, opera una fusione dell'antico titolo d'imposta fondiaria, e del nuovo titolo d'imposta sulla rendita, e colpisce i fabbricati di Lombardia con quelle medesime aliquote d'imposta di cui sono gravati in Piemonte.

Sopra questo punto io credo che vi ha parità assoluta. Siccome però in Lombardia questa tassa del 5 per cento era basata sulla rendita depurata del 15 per cento per le spese di manutenzione, così volendo stabilire la parità, si è anche detto che le rendite dichiarate saranno ivi depurate del 25 per cento, come in Piemonte.

Quindi rispetto al vecchio censo di Lombardia non c'è nessuna difficoltà, come non c'è rispetto al Piemonte, essendovi già l'assoluto pareggiamento all'attuazione della nuova legge dei fabbricati; si tratta quindi piuttosto di portare nelle altre parti d'Italia la legge che in questi due compartimenti viene ora a trovarsi in vigore.

Quale è la condizione dei fabbricati negli altri compartimenti? In un compartimento eccezionale abbiamo veduto che i fabbricati, quantunque abbiano apparenza di trattamento analogo perchè hanno la stima nel catasto, però sono in condizione diversa, e questo compartimento è il romano.

Noi abbiamo già veduto come in questo compartimento vi ha uno squilibrio tra la rendita censuaria dei terreni e quella dei fabbricati. Ebbene, il subriparto relativo al compartimento romano ha per iscopo appunto di ristabilire l'equilibrio tra le rispettive imposte.

Io ho anzi accennato alla Camera come su questo subriparto avrò bisogno di chiamare ancora la sua attenzione. Ma essendosi il subriparto stesso basato sui valori venali, ed essendo accettato senza contestazione da tutti quelli che hanno conoscenza particolare delle condizioni di quella provincia, non c'è dubbio che, effettuato quel subriparto, i terreni e i fabbricati in quel compartimento saranno equiparati.

I fabbricati e i terreni negli altri catasti si trovano misti insieme.

Nel censo nuovo di Lombardia i fabbricati ed i terreni sono quindi uniti. Ma, calcoli ripetuti, non già in questa sola occasione, ma in altre circostanze, hanno provato che l'imposta che gravita sui fabbricati di nuovo

TORNATA DEL 5 MARZO

censo non è molto diversa da quella che gravita sui terreni, ossia che c'è equiparazione tra l'imposta sui fabbricati e quella sui terreni.

Ora, se vi ha qualche squilibrio, può essere per i fabbricati della Toscana e della Sicilia.

Si ha ragione di credere che i fabbricati di queste provincie sieno più aggravati dei terreni, e forse lo sono meno quelli del Napoletano. Tuttavia, fabbricati e terreni, in tutte queste provincie si giudicano già pareggiati, in quanto all'imposta. Una lira censuaria paga egualmente tanto se è di fabbricato quanto se è di terreno.

Ora in questa condizione di cose, l'applicazione della legge sui fabbricati non presenta serie difficoltà; imperocchè essendo in molti compartimenti già equilibrata l'imposta dei fabbricati con quella dei terreni, ed in altri compartimenti essendo vicina all'equilibrio, è naturale che, deducendosi proporzionatamente da ciascun compartimento una determinata quantità di pesi, i pesi rimanenti che vanno in aggravio dei terreni si trovano nella medesima condizione di prima, egualmente equilibrati. La questione starà nello studiare che l'imposta nuova sui fabbricati offra guarentigie di fruttare all'erario quella stessa somma che oggi riscuotiamo sotto le diverse forme d'imposta sui fabbricati; ma io credo che questa questione sia affatto prematura. Noi abbiamo nel presente progetto di legge cercato in ogni maniera di equilibrare l'imposta sui fabbricati con quella dei terreni, e ripeto ancora, rispetto al vecchio censo di Lombardia, abbiamo stabilita la parità assoluta col Piemonte.

Io credo quindi che l'applicazione della legge d'imposta sui fabbricati non debba creare grandi difficoltà. Non bisogna dissimularsi tuttavia che l'applicazione della nuova legge d'imposta sui fabbricati richiederà una serie di operazioni abbastanza gravi nei paesi che non conoscono in alcun modo il sistema delle dichiarazioni, ed io non credo che nell'anno 1864, in cui abbiamo già da fare l'applicazione della legge d'imposta sulla ricchezza mobile, e l'applicazione di questa legge di conguaglio, non credo, dico, che sarebbe prudente di accumulare nel medesimo tempo anche le operazioni relative all'imposta sui fabbricati. Io spero che più tardi, nell'anno 1865, dopochè la nuova legge sarà votata dalla Camera, l'imposta uniforme sui fabbricati potrà essere estesa a tutto il regno.

Ed io credo che sarà già un gran passo verso la parificazione definitiva del tributo fondiario.

Avendo così risposto ai dubbi sollevati dall'onorevole Sanguinetti rispetto all'imposta sui fabbricati ed all'applicazione della legge che la riguarda, dirò poche parole rispetto alle altre parti del progetto dell'onorevole Brunet.

Dopo quello che ho avuto l'onore di esporre nella discussione generale, la Camera non dubita che la Commissione debba respingere questo progetto di legge.

L'onorevole Brunet, il quale si mostra così persuaso che in quattro anni non si trovi nessuna via per accer-

tare il reddito netto delle terre, quando si tratta della applicazione del suo sistema diventa improvvisamente fiduciosissimo. Infatti egli dice: appunto perchè è molto difficile di fare in tre anni una perequazione, perchè le vie per arrivarvi sono molto scabrose, appunto per ciò io decreto che il ministro delle finanze abbia a fare la perequazione dell'imposta fondiaria in modo immediato, nell'anno 1864, fra tutti i contribuenti.

Veramente, se il sistema dell'onorevole Brunet fosse attuabile, egli non dovrebbe più preoccuparsi della perequazione avvenire, perchè la perequazione egli l'avrebbe già conseguita; ma, come ebbi già l'onore di dire, l'accertamento della rendita netta dei fondi non è così facile, soprattutto quando si tratta di mantenere l'equilibrio non solo da contribuente a contribuente (il che, mediante le consegne nell'interno del comune, si potrà ottenere), ma da comune a comune, da circondario a circondario, da provincia a provincia, da compartimento a compartimento. Si pensi che l'alterazione insensibile e inevitabile che si produce di distanza in distanza nella moltitudine dei fattori economici può distruggere profondamente ogni proporzionalità della imposta. Le divergenze siano pure insensibili da luogo a luogo vicino, ma, mancando di una norma costante e ingrandendosi colla lontananza, è impossibile che non si riesca a conseguenze affatto erronee.

È il caso, mi permettano la similitudine, di colui che sovrappone un mattone ad un altro senza avere il filo a piombo; le divergenze da un mattone all'altro saranno minime; ma se abbandona il filo a piombo, quando avrà costruito pochi metri di muro, troverà che tutto è fuori d'equilibrio. Ebbene, voi farete la perequazione nel comune; tra i proprietari di un comune la perequazione può farsi, perchè essi si controllano, si sorvegliano. Ma quale garanzia avete che quel comune sia in equilibrio cogli altri comuni; che la severità usata in un luogo sia stata del pari usata nell'altro; che il modo di valutare i prezzi, di dedurre le spese sia stato proporzionatamente eguale, quando non avete delle norme fisse, quando non sapete, per esempio, neanche a che prezzo vi riferite? Uno vi dirà: io valuto al minimo il prezzo del frumento, un altro lo valuterà al massimo, un altro alla media. Ora, tra questi prezzi, minimo, medio e massimo, può esservi la differenza del doppio, ciò che porta eguali differenze nella rendita.

Evidentemente il sistema dell'onorevole Brunet è una specie di condanna che egli infligge al Ministero; egli è un dire: siccome è impossibile di fare la perequazione, così voi la dovete fare.

Io poi non accetto neanche la teoria da lui svolta in appoggio dell'articolo 4, allorchè disse che è una questione di regolamento il determinare l'imposta.

Ma, signori, se fosse vera la teoria compendiosissima sotto la quale si atteggia l'articolo 4 del deputato Brunet, il compito del Parlamento sarebbe facilissimo, basterebbe a noi con un articolo dire; le rendite dei

cittadini sono tassate di tanto, poniamo il 20 per 100, affine di provvedere ai bisogni dello Stato; il ministro delle finanze è incaricato d'applicare questa misura mediante un decreto, ecc., ecc. In questo modo l'organizzazione delle finanze sarebbe, in poche parole, perfettamente compiuta.

Ma, signori, il Parlamento non solo determina la misura delle imposte, esso ne determina eziandio la modalità e le guarentigie, perchè non si tratta solo di far incassare una determinata somma all'erario, ma si vuole che i cittadini paghino quella determinata somma sotto date condizioni, le quali garantiscano a ciascuno che gli sarà usata giustizia nella ripartizione delle imposte.

Per queste considerazioni, sulle quali io non mi estenderò oltre, la Commissione non può in alcun modo accettare l'emendamento dell'onorevole deputato Brunet.

PRESIDENTE. Verrebbe ora il controprogetto dell'onorevole Ballanti.

Siccome egli ha già dato uno sviluppo a questa sua proposta nella discussione generale, confido che ora sarà brevissimo.

Essa è così concepita :

« *Della base e del modo di ripartizione dell'imposta fondiaria.* — Art. 1. È stabilita per l'anno 1864 sulla rendita effettiva di tutte le proprietà rustiche ed urbane ed altre già soggette all'imposta prediale un'aliquota di tassa di 12 centesimi e mezzo per ogni lira di rendita, non compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

« Tutte le aliquote d'imposta, compiuto l'accertamento della rendita, entro il mese di novembre del 1864, potranno essere aumentate in modo proporzionale fino a che non producano in modo proporzionale per l'anno 1864 almeno la somma di 110 milioni come tributo principale.

« Art. 2. L'attuale tributo fondiario riconosciuto nella somma di lire 104,921,000 rimarrà in vigore per l'anno 1864, e sarà riscosso nei modi e termini prescritti dalle leggi vigenti.

« Questo tributo sarà imputato in diminuzione o in totale pagamento della nuova tassa prescritta dalla presente legge; e se l'antico tributo non giungerà alla misura della nuova tassa, la differenza sarà pagata dal contribuente nell'ultimo bimestre del 1864; se però l'antica imposta superasse la nuova tassa, l'eccedenza sarà percepita in più dallo Stato per l'anno 1864.

« I diversi titoli poi dell'imposta antica erariale cesseranno di aver effetto dal giorno dell'attuazione della presente legge, trasformandosi in un unico e solo titolo di antico tributo fondiario principale.

« Art. 3. La perequazione dell'imposta fondiaria in Italia è però fin d'ora decretata, ed avrà luogo di anno in anno a partire dal 1865 per isgravi successivi di mezzo centesimo all'anno fino alla totale perequazione dell'aliquota d'imposta pagata da ogni singolo contribuente.

« Ma la perequazione potrà anche effettuarsi per via di aumenti successivi di mezzo centesimo all'anno in virtù di disposizione speciale della legge del bilancio dello Stato, ma non sarà mai operata per isgravi ed aumenti simultanei.

« Art. 4. In pendenza della prossima legge comunale e provinciale, che dovrà provvedere in modo uniforme intorno ai pubblici servizi da porsi egualmente a carico di tutte le provincie, la somma di sette milioni ora gravante sul tributo fondiario delle provincie piemontesi, sarde, lombarde, parmigiane e modenesi in rimborso allo Stato delle spese già provinciali, sarà sovrimposta sulla nuova tassa prescritta dalla presente legge e riscossa nelle provincie suddette (*dalla Commissione*).

« Art. 5. Le provincie toscane ed ex-pontificie continueranno intanto a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali, ma sovrimponendo la nuova tassa.

« Le provincie napoletane e siciliane conserveranno pure, in via provvisoria sovrimponendo la nuova tassa, il sistema ora vigente di pagare le spese provinciali, in parte direttamente ed in parte mediante rimborso allo Stato di lire 2,463,234 per le provincie napoletane, e di lire 768,513 per le provincie siciliane (*dalla Commissione*).

« Art. 6. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

« 1° I fabbricati destinati all'esercizio de' culti ammessi nello Stato;

« 2° I cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni, sieno fabbricati;

« 3° I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

« 4° L'alveo de' fiumi e de' torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

« 5° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggi, ed in generale tutti gl'immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito (*dalla Commissione*).

« Art. 7. Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili sin qui esenti di qualunque natura o pertinenza.

« Il ministro delle finanze farà i provvedimenti necessari per applicare ai beni censiti, e non ancora imposti, ed ai beni non censiti, la medesima aliquota di imposta che ad ogni altro fondo, dopo di aver fatta accertare la rendita effettiva ne' modi e termini prescritti dalla presente legge (*dalla Commissione*).

« Art. 8. Il decimo di guerra sarà sovrimposto alla nuova tassa sulla rendita fondiaria, ma non sui centesimi addizionali prescritti sia per ispesi di riscossione, sia per ispesi provinciali.

TORNATA DEL 5 MARZO

« *Della rendita fondiaria, sua valutazione, e della riscossione dell'imposta.* — Art. 9. Il reddito netto delle proprietà rustiche ed urbane e delle altre proprietà soggette all'imposta prediale è la sola base della tassa fondiaria, e il modo di accertarlo è la dichiarazione del contribuente, tenuto conto dei contratti di fitto, dei catasti, de' contratti di compra e vendita, e della perizia in caso di contestazione. L'ordinamento della perizia non produrrà mai effetto sospensivo e le spese della perizia saranno a carico del contribuente.

« Art. 10. Il reddito netto imponibile delle proprietà rustiche si determina dal prezzo di fitto vero o presunto percepito dal proprietario.

« Il reddito netto imponibile delle proprietà urbane si determina dal prezzo di fitto vero o presunto scemato di un quarto o di un terzo se la proprietà urbana è un opificio.

« Il fitto presunto de' fondi si deduce: 1° dai fitti di altri fondi posti in simili condizioni; 2° dal saggio di interesse al quale si rinvestono i capitali in beni stabili in simili località; 3° dai risultati catastali, massime se i catasti sono recenti; 4° da perizie.

« La Commissione potrà scegliere uno o più criteri di presunzione per accertare la rendita.

« Sia dal fitto vero, sia dal fitto presunto de' fondi rustici, si detrarà sempre il profitto da attribuirsi al capitale circolante, il di cui reddito è sottoposto alla tassa sulla ricchezza mobile.

« Art. 11. I proprietari, possessori od amministratori legittimi di proprietà, come nell'articolo 1° della presente legge, dovranno far la dichiarazione della rendita lorda dei loro fondi nei termini e modi da stabilirsi per regolamento.

« Art. 12. La dichiarazione conterrà la descrizione della situazione, della qualità del fondo e il reddito brutto effettivo o presumibile con l'indicazione delle esenzioni, a cui per legge il proprietario possa avere diritto.

« L'omissione e l'infedeltà della dichiarazione sarà multata a seconda dell'articolo 19 della legge sulla tassa della ricchezza mobile.

« Art. 13. Gli articoli 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 35 e 36 della sopraindicata legge, saranno applicabili all'effetto di determinare la rendita imponibile dei fondi.

« *Disposizione transitoria.* — Art. 14. Per i fabbricati rurali continueranno ad aver vigore le prescrizioni ora vigenti del regno fino a che non sia promulgata la legge definitiva sul modo di accertare la rendita imponibile, il di cui progetto sarà presentato dal ministro delle finanze nel corso della Sessione. »

BALLANTI. Signori, non solo io sarò breve, sarò brevissimo; giacchè, come l'onorevole presidente osservava, il mio emendamento, o meglio, il mio progetto di legge non è che il risultato del mio discorso; soltanto mi piace di porre bene la questione, vedere come siasi fatta la discussione, e come io ritenga che queste questioni non sieno ancora state bene definite.

Le questioni fondamentali sono tre: la questione del contingente, la questione del modo di perequazione ossia dell'aggravio e sgravio, e quella dell'accertamento ossia delle consegne o del catasto.

Brevi parole basteranno per far vedere come fin qui nè il signor ministro, nè l'onorevole relatore abbiano risposto a queste tre questioni.

E prima di tutto dirò del contingente.

Si è detto che il contingente è un modo di riparto contrario allo Statuto, specialmente il contingente compartimentale, perchè, non essendo il compartimento una divisione riconosciuta dallo Statuto, questo contingente poteva essere proposto in via di studio, per poi venire al contingente provinciale, ma esso non doveva mai comparire come un articolo di legge.

Su di che o non si è risposto affatto o si è detto: la Francia distribuisce le sue imposte per contingente, dunque noi lo possiamo fare. Questo è un argomento storico di qualche importanza, su cui mi permetterà la Camera di dare alcune nozioni, le quali faranno vedere come non sia stato rettamente inteso il contingente della Francia, e come l'imposta fondiaria sia realmente distribuita in Francia.

Il primo contingente della Francia non fu fatto per antiche provincie, come Borgogna, Sciampagna, Guascogna, ecc., ma per dipartimenti. Il primo contingente fu fatto in questo modo: si presero tutte le imposte diverse, il ventesimo, il decimo, la taglia reale, e si sommarono assieme; di queste somme se ne fece il contingente dipartimentale, e de' contingenti dipartimentali se ne formò il contingente generale. Ora, come vede la Camera, dal fatto *a posteriori*, dirò così, si venne al contingente generale; qui, al contrario, si va *a priori*, si stabilisce un contingente di 110 milioni, e se ne fa un riparto in forza di un criterio che è la negazione della verità preso assolutamente per compartimenti.

Vede pur troppo la Camera che il contingente francese non ha nulla che fare col contingente proposto, anzi dirò che, siccome i dipartimenti erano formati di diverse parti delle provincie antiche, quindi furono annullate le imposte prese dalle diverse frazioni di quelle antiche provincie per formare appunto un contingente dipartimentale, ed è questo contingente dipartimentale che fissò il contingente generale.

Rimane dunque sempre la questione dello Statuto e della giustizia, cioè a dire che, se un individuo deve pagare in ragione de' suoi averi, quest'imposta per contingente sia conforme allo Statuto ed alla giustizia: e tutte le risposte appoggiate sull'autorità della Francia cadono da sè, destituite d'ogni valore, giacchè il contingente francese dell'imposta fondiaria non è che il risultato delle antiche imposte, e non è stata che a poco a poco perequata approssimativamente rimanendo tuttora de'dipartimenti ove si paga un ottavo, un nono, un decimo della rendita effettiva, ed altri dipartimenti, ove si paga un decimo, un duodecimo fino ad un diciassettesimo.

Viene la seconda questione che è quella del modo di fare la perequazione; e mi permetta l'onorevole Allievi che io dica che finora a questa questione non fu fatta risposta alcuna.

La questione della perequazione può essere risolta in tre modi: o per sgravi ed aggravii immediati, o per nessuna perequazione ritenendola già come fatta, o per sgravi ed aggravii successivi.

Quelli che tengono l'opinione che non si debbano fare alcune perequazioni partono dal fatto che l'imposta essendo dedotta nel prezzo, tutti i proprietari sono perequati davanti la legge; io credo, che questi non colgono che una parte del vero. Quelli che hanno fondi e che si accorgono che sulle rendite di questi fondi pagano aliquote diverse d'imposta, dicono: la perequazione deve farsi, perchè si paga un'aliquota diversa d'imposta.

Queste due opinioni basandosi su due fatti diversi non bisogna che quelli che tengono che non si debba fare alcuna perequazione vi rispondano colla teoria della compenetrazione, nè quelli i quali tengono che questo si debba fare vi rispondano solo col dimostrarvi che il fondo lombardo, per esempio, paga più che il fondo siciliano: io credo che bisogna tener conto di tutti e due i fatti, e questo è quello che forma la grave difficoltà del problema. Qui si tratta del modo col quale si deve fare una perequazione, senza turbare le proprietà dei cittadini, giacchè, come già dissi nel mio discorso, se volete perequare i fondi, turbate le proprietà dei cittadini perchè i proprietari hanno tutti dedotte le imposte nel prezzo di acquisto; se volete ritenere come perequati i fondi, consacrate un'ingiustizia, perchè i fondi debbono contribuire in modo proporzionale alle spese dello Stato; il problema dunque deve porsi in modo complesso, non in modo analitico. Il modo complesso è questo: cercare il modo di perequare i fondi senza recare perturbazioni alle proprietà dei cittadini, e senza sperequarne le condizioni.

L'onorevole Allievi, per rispondere alla teoria della compenetrazione, diceva che l'imposta non è annullata. Io credo anch'io: l'imposta non è annullata, poichè in certi siti si paga il 20, in altri il 30, in altri il 10 per cento, quest'imposta non è annullata, non è compenetrata, poichè la parola *annullamento* è una parola nuova, una parola (cosa che dico rispettando sempre le intenzioni) creata per gettare una certa oscurità sull'argomento della perequazione.

Dirò francamente che qui non si tratta di teoria, si tratta di un fatto conosciuto da tutti coloro che hanno pratica d'affari, che hanno comprato fondi. Quando voi comprate un fondo, voi non vi aggiungete l'imposta. Dunque tutti i cittadini sono eguali innanzi all'imposta, giacchè per essi l'imposta è sempre dedotta.

Indi si è detto: questa teoria dell'annullamento dell'imposta è una teoria speciosa. Ed anch'io la credo speciosa, specialmente pel nome affibbiatole. Ma qui non vi entra nè annullamento, nè compenetrazione, nè

teoria; è questo un fatto generale, come è un fatto generale ancora che diversi fondi paghino diverse quote di rendita allo Stato. Questi fatti bisogna contemperarli, bisogna fare in modo che questa perequazione avvenga in guisa che il proprietario, il quale ha pagato il fondo con una data imposta, non venga a vedersi diminuita o accresciuta la sua rendita in forza di una perequazione che spogli uno per arricchir l'altro: questo è il principale problema, e su questo o si dicono parole sdrucceole o si fa vista di non comprenderlo. È certo, signori, che ogni qualvolta s'impone una tassa in un dato compartimento, sia per causa di sovrimposta, sia per sovrimposta a causa di perequazione, sono colpiti nelle loro rendite, e sono colpiti immediatamente, come diceva il Verri, che è uno scrittore lombardo, i capitali stessi.

Quindi tutta la questione era nel cercare i mezzi, nello stabilire i modi come si doveva fare questa perequazione senza perturbare i capitali.

Realmente è la prima volta che una proposta simile è stata fatta. Nessun'assemblea, nessun'autorità ha mai stabilita una perequazione immediata, specialmente quando si tratta di Stati annessi ad altri Stati; mai e poi mai. Questa sarà la prima volta, se la legge proposta per aggravii e sgravi immediati sarà ammessa, accettata e sarà eseguita; giacchè lo stesso Napoleone I diceva che la perequazione immediata era una perturbazione totale di tutte le proprietà, e solo possibile nei paesi di conquista. Le stesse Assemblee che hanno discusso questo argomento non hanno discusso che pochissimo tempo sul modo di trovare i criteri, ma principalmente del modo di perequare, cioè a dire se per aggravii e per isgravi simultanei; ma nessuno mai, nessuno ha fatto una proposta simile a questa legge, cioè che si dovesse fare la perequazione per aggravio e sgravio immediato. Siccome poi io ho già svolto nel mio discorso la teoria del come gli sgravi e gli aggravii successivi possano produrre questa perequazione, senza nessun perturbamento, così non tornerò a ripeterla.

Parlerò soltanto del metodo di accertamento. Fin qui, o signori, vi si è detto: il catasto sta alla consegna come la locomotiva sta alla diligenza; questa consegna è un regresso, questa consegna è un andare indietro. In realtà io non credevo che il catasto stabile (che è la base delle imposte a censo immobile, cioè a dire l'immobilismo) potesse assomigliarsi alla locomotiva, cioè alla mobilità per eccellenza. (*Si ride*) Soltanto mi è sembrato d'intendere in quelli i quali hanno parlato di ciò, e specialmente nella voce dell'onorevole ministro, l'eco di coloro che parlavano quarant'anni fa, cioè a dire, quando il catasto era l'ideale di coloro i quali volevano fare la perequazione totale.

Il catasto, o signori, non è atto a fare la perequazione che nei comuni.

Ne volete la prova? Nella Francia stessa, che fu quella che mise in moto il sistema dei catasti, esso

TORNATA DEL 5 MARZO

non servì che a fare la perequazione fra i comuni; per la perequazione fra dipartimento e dipartimento il catasto non servì che come uno dei criteri, come i fitti, come i contratti di compra e vendita.

Ne volete un'altra prova?

Il catasto in Francia fu compiuto ultimamente, mediante 90 milioni, a spese dei comuni nel cui interesse soltanto si faceva.

Coloro adunque i quali sperano, compiuto il catasto, di farvi la perequazione delle provincie, lo sperano invano. E se essi si lusingano di farne un mezzo di perequazione e di accertamenti, dimostrano di ignorare la storia di quarant'anni, durante i quali esso non servì che a perequare fra loro i contribuenti dentro il comune.

E in realtà quando si è combattuto il sistema delle consegne è stato molto facile l'equivocare. Si è detto che esse valgono molto meno del catasto. Ma qui non si tratta di decidere questa questione, la quale sarà decisa dalla legge di perequazione definitiva, nè se si debba accertare la rendita dei comuni per mezzo del catasto provvisorio, o per mezzo delle consegne.

Queste questioni, io ripeto, verranno in occasione della legge definitiva; ora, quand'anche le decideste, quand'anche dichiaraste solo giusta base di perequazione fra i comunisti il catasto, vi rimarrebbe sempre a sapere come si farà la perequazione fra circondario e circondario, fra provincia e provincia.

Quindi non bisogna equivocare; bisogna mettere da parte la questione del catasto; essa sarà risolta più tardi, quando verrà in conflitto il catasto provvisorio col catasto stabile.

Ma oggi, o signori, si tratta di stabilire i rapporti tra una provincia e l'altra; quindi bisogna mettere la questione sul suo vero terreno, cioè, sul terreno della perequazione provinciale, in modo da conoscere i rapporti dell'imposta fra una provincia ed un'altra.

Ora, io nego assolutamente e recisamente che il catasto sia un mezzo per conoscere le imposte diverse fra compartimento e compartimento, che si voglia, o fra provincie e provincie, fra circondari e circondari.

Non vi rimane per ciò altro che servirvi di criteri, e criteri non quali sono stati proposti ed eseguiti, ma criteri complessivi, uniti a risultanze catastali, i quali solo vi possono far sapere in che rapporto stia l'imposta fra un compartimento e l'altro.

Il mio emendamento dunque nel distribuire l'imposta vi offre quale mezzo di ripartizione la quotità. La quotità è il solo mezzo di riparto conforme allo Statuto, poichè il contingente, ed in specie il contingente compartimentale, ripugna allo Statuto.

Io non parlo della questione politica: d'essa hanno parlato molti oratori. È certo però che, quando, voi dite: la Lombardia, il Piemonte è aggravato di venti milioni, parlate in modo che non consuona punto con le divisioni amministrative e politiche consacrate dallo Statuto.

A quelli che diranno che le zone catastali erano dei

fatti indeclinabili, che era una necessità il riparto del contingente per compartimento, risponderò che anche nella tassa sulla ricchezza mobile furono fatti gli studi per compartimento, ma il riparto fu proposto per provincia.

Anche qui le zone catastali vi potevano servire come un elemento per fare il riparto, ma un riparto per provincia.

Le cifre catastali ripartendosi per provincia, si sarebbero ripartiti i contratti, i saggi d'interessi, e i diversi rapporti di proporzione fra la lira censuaria e la quota d'interesse, con il quale rapporto trovare poi la rendita effettiva di ciascuna provincia. I risultati catastali poi non saranno unico criterio, ma altri se ne aggiungeranno, come i fitti, il saggio d'interesse, le perizie.

L'argomento quindi delle zone catastali che vi hanno portato per giustificare il riparto fra compartimenti e compartimenti non è nel vero, poichè il vero è, e tutte le tabelle lo dimostrano, che tutti gli studi sono stati fatti, e tutti i criteri sono stati applicati per provincia. Adesso non dirò come i calcoli fatti siano stati dedotti, facendosi le addizioni di tutte le cifre provinciali, perchè su ciò vi è un fatto tale il quale farà molta impressione alla Camera, quando sarà conosciuto ne' suoi dettagli; per ora mi basta accennarlo, giacchè è un fatto d'importanza grandissima; e mi contento di dichiarare che tutto quello che noi oppositori di questo guazzabuglio di cifre abbiamo affermato e provato, era fondato sulla più schietta e la più incontrastabile verità.

Quando voi prendete le vostre medie, o signori, per compartimenti, facendo la somma specialmente sul saggio d'interesse, voi avete una data rendita effettiva; se voi dividete i saggi d'interesse per provincie ne avrete un'altra; e voi vedrete come per qualche compartimento questo mezzo di fare i conti sia stato più o meno vantaggioso. Per ora non discendo ad altri particolari, mi basta soltanto dimostrare che questa divisione per compartimento è una divisione anticostituzionale (non parlo di politica), è una divisione contro la giustizia, una divisione contro la verità, perchè la verità è questa che, ogniquale volta questi criteri vostri, applicati per provincia, danno una data rendita effettiva, applicati per compartimento dopo la somma ne danno un'altra, in coscienza non si può dire da alcun uomo di buona fede se, per esempio, la rendita effettiva della Lombardia sia tale quale fu detta, oppure sia maggiore, se cioè di 187 milioni, o di 151, o come disse taluno, ed è il più moderato, di 97 milioni circa, non intendendo io ora precisare le cifre.

Io dunque mi riassumo, e dico: al contingente proposto io oppongo la quotità ossia l'aliquota proporzionale d'imposta, perchè l'aliquota d'imposta è la sola giusta e la sola vera.

Agli aggravati ed ai disgravi immediati oppongo aggravati e disgravi successivi, giacchè gli sgravi e gli

aggravi successivi sono quelli soli che furono proposti dopo lunghi studi e profonde meditazioni e che possono solo mantenere la tranquillità degli Stati, senza produrre quelle immense perturbazioni che questa legge, quando fosse votata, non mancherebbe di produrre, perchè le medesime cause furono sempre seguite dai medesimi effetti.

Per quanto al metodo di accertamento, io credo che invece del catasto (che nella questione attuale non ha nulla a che fare) non vi sia altro mezzo che o di stabilire altri criteri o di fare l'accertamento per mezzo delle consegne, le quali consegne non si devono mettere in confronto col catasto, perchè il catasto, come dissi, ha una funzione totalmente diversa da quella delle consegne.

La consegna per noi, o signori, quando l'abbiamo proposta, non aveva altro scopo che di stabilire la rendita fra provincie e provincie, e quindi vi prego di respingere questo progetto di legge sotto il rapporto del contingente a nome dello Statuto, di respingerlo sotto il rapporto degli aggravi e degli sgravi a nome della scienza economica, la quale dimostra questi due fatti costanti, cioè che il proprietario ha sempre dedotta l'imposta, e che i fondi pagano ora diverse aliquote di imposta, fatti che bisogna mettere d'accordo. E vi domando di respingere quest'accertamento per mezzo di questi criteri a nome della verità.

E così io credo che voi, rigettando tutta la legge tale qual è proposta a nome del diritto, della scienza e della verità, voi avrete bene meritato della patria.

PRESIDENTE. La Commissione intende di dire il suo avviso sopra questa controproposta?

ALLIEVI, relatore. Fra le diverse proposte ce ne sono alcune le quali hanno una certa affinità con quella dell'onorevole Ballanti, e fra queste, mi pare, sotto alcuni aspetti, esservi quella dell'onorevole Boggio.

BOGGIO. Domando la parola per una spiegazione al signor relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BOGGIO. Io prego l'onorevole relatore a voler avvertire che ci corre una differenza capitale tra la proposta Ballanti e la mia.

L'onorevole Ballanti prende per base la quotità, io accetto il contingente. Questa mi pare una differenza abbastanza radicale perchè non possano i due sistemi andar confusi.

Del resto io, malgrado l'ora tarda, sono agli ordini della Camera.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Intendendo la Commissione di riservarsi di parlare, do la parola al deputato Boggio per isvolgere la sua proposta.

Essa è del tenore seguente:

« Art. 1. Il principale tributo fondiario, attualmente a carico delle proprietà rustiche, urbane, ed altre già soggette all'imposta prediale, e riconosciuto nella somma di lire 104,921,000, è portato per l'anno 1864

a lire 110,000,000 escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

« Art. 2. Per l'anno 1864 questo tributo principale di lire 110,000,000 sarà pagato nelle stesse proporzioni nelle quali fu pagata la tassa fondiaria del 1863.

Art. 3. Nell'anno corrente il Ministero presenterà un progetto di legge per un conguaglio fra tutte le provincie del regno, basato sopra un catasto provvisorio da formarsi mediante le consegne individuali in ciascun comune (*Allegato A*).

« Attuato questo conguaglio e mantenuto fermo anche per l'avvenire il contingente complessivo di lire 110,000,000, sarà rimborsata a carico delle provincie che risulteranno avere pagato in meno la somma pagata in più nel 1864 dalle provincie troppo gravate.

« (Gli altri articoli quali sono nel progetto di legge della Commissione).

« ALLEGATO A alla proposta fatta dal sottoscritto per la legge fondiaria. — 1° Decorrerà dal 1° aprile prossimo il termine utile di un mese a ciascun proprietario di beni stabili per fare al municipio la dichiarazione del reddito dei fondi e fabbricati da lui posseduti.

« 2° Di queste dichiarazioni sarà in ciascun comune formato un elenco che verrà affisso all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni.

« 3° Se alcuno ometterà di far nel mese di cui all'articolo 1 la dichiarazione del suo reddito fondiario, essa verrà supplita d'ufficio dalla Commissione di cui infra, e in pena della omissione, non sarà più luogo a ricorso.

« 4° In ciascun comune una Commissione di cinque membri, delegati tre dal Consiglio comunale, e due dal Governo, prenderà ad esame le singole dichiarazioni.

« Sarà lecito a chiunque, nel comune, di mandare a questa Commissione le sue osservazioni sulle consegne e dichiarazioni dei singoli.

« 5° La Commissione, fattosi carico d'ogni cosa, decreta un elenco dei contribuenti, con dichiarazione della rendita fondiaria da essa attribuita a ciascun iscritto.

« 6° L'elenco così riformato verrà pubblicato nel comune per un mese.

« 7° Qualunque interessato ha *quindici giorni* di tempo, trascorso questo mese, per ricorrere in appello ad una Commissione che verrà stabilita in ciascun capoluogo di circondario.

« Questa Commissione d'appello sarà formata di sette membri, designati *quattro* dal Governo e *tre* dal Consiglio provinciale.

« Essa giudicherà in ultimo grado.

« 9° Entro il mese di novembre sarà pubblicato in ciascun comune l'elenco definitivo dei contribuenti fondiari, colla indicazione della rendita a ciascuno di essi attribuita.

« 10. Il contingente dei 110,000,000 d'imposta prin-

TORNATA DEL 5 MARZO

cipale fondiaria verrà distribuito fra le singole provincie, e subripartito fra i singoli circondari, in conformità delle risultanze della catastazione provvisoria così compiuta. »

ROGGIO. Nel mio discorso non ho svolto la mia proposta, e mi sono allora riservato di ciò fare, appunto per potere, quando venisse il mio turno, darle tutto lo svolgimento necessario.

Premessa questa dichiarazione, vengo senz'altro alla questione.

Io fui mosso a presentare la mia proposta da due ordini d'idee.

Per una parte io portavo, e porto tuttavia ferma convinzione essere necessarie ed urgenti due cose, cioè l'aumento della tassa fondiaria, e la perequazione più pronta che sia possibile.

D'altra parte il progetto ministeriale e quello della Commissione, sostanzialmente identico al primo, non mi parevano idonei a raggiungere lo scopo della legge, in quanto questo scopo consiste nell'attuare la perequazione.

Quindi fu che fino dal primo aprirsi della discussione generale io presentai un progetto, il quale mi pareva offrisse mezzi più idonei per ottenere lo scopo che tutti noi vogliamo conseguire, Ministero e Parlamento, e il quale consiste nel conciliare l'aumento della tassa fondiaria colla sua più giusta ripartizione su tutto il regno.

Ho dipoi seguito con quanta maggior attenzione era per me possibile il corso di questa discussione; feci anzi qualche cosa di più che udire i discorsi degli onorevoli nostri colleghi, e giacchè mi sono sobbarcato a questa maggior fatica lasciate che io me ne faccia merito (*Si ride*), ho riletto tutti i discorsi che si sono pronunciati in questo recinto sopra questo progetto di legge.

Ebbene, signori, per quanto io abbia cercato di pesare tutte le ragioni che si vennero adducendo in favore del progetto ministeriale, a cominciare dalla locomotiva catasto dell'onorevole Minghetti, ed a finire col filo di piombo di cui vi parlava or ora l'onorevole Allievi, (*Si ride*) non sono riuscito a persuadermi che il progetto ministeriale o quello della Commissione raggiungano lo scopo al quale dobbiamo e vogliamo tendere. Ma sì invece mi sono sempre più persuaso che manca ai due sistemi quel filo a piombo senza il quale l'onorevole Allievi ci avvertì non potersi fabbricare a dovere; e che l'uno è l'altro, per quanto piaccia all'onorevole Minghetti paragonarli alla locomotiva, non hanno in loro tanta vigoria e tanta forza da fare la metà del cammino che fa la più piccola e la meno celere fra le locomotive che mai il vapore abbia messo in moto da Fulton in poi. (*ilarità*)

Quindi è che malgrado ogni mio buon volere, malgrado anche la invenzione nuovissima dell'onorevole Pasini che, stimolato dagli allori della Commissione, per trovare anch'egli qualche cosa di peregrino, scoprì l'altro la perequazione amministrativa (*ilarità*); malgrado le ingenue e toccanti confessioni del com-

missario regio intorno ai suoi primi amori (*Viva ilarità*); malgrado tutto questo io persisto nel credere che il progetto che ho avuto l'onore di presentare alla Camera ci deve condurre meglio allo scopo che il Ministero si propone. Di modo che mi lusingo che anche questa volta, facendo un discorso in apparenza d'opposizione, in sostanza io sarò ministeriale perchè è diretto a dare al Ministero i mezzi di ottenere il fine a cui esso anela. (*Bravo!*)

Non mi farò ad enumerare da capo i difetti inerenti al sistema proposto dal Governo e dalla Commissione, perchè già ebbi ad occuparmene un'altra volta, e non intendo rientrare nella discussione generale.

Dirò solamente che non mi pare abbiano, o il ministro, o il commissario regio, o il relatore della Commissione, eliminate le censure sia d'ordine costituzionale, sia d'ordine politico, sia d'ordine tecnico che vennero mosse da quasi tutti gli oratori che parlarono in questa discussione e perfino da quelli che parlarono in favore. Del resto è codesta una questione di criteri e di apprezzamento. Voi avete uditi i discorsi di tutti gli oratori, voi dovete apprezzare le ragioni addotte in favore del sistema ministeriale, e le ragioni addotte contro: voi ora dovete quali giurati della nazione pronunciare col vostro voto da qual parte sia la verità, da qual parte sia la giustizia.

Ma se io non debbo nè voglio rientrare nella discussione generale, non posso però dissimulare che l'onorevole Minghetti ha principalmente contribuito ad impedire che si potessero credere risolte le obiezioni mosse contro il suo sistema. Infatti nel suo discorso, in quel discorso che certo avrebbe bastato, se già la sua fama non fosse stabilita, a farlo proclamare l'abilissimo fra gli abili oratori parlamentari, in quel suo discorso brillantissimo, ma, permetta che io glielo dica, per me non convincente, egli finì col dichiarare che in questo stesso mese di marzo presenterà due progetti di legge per una nuova perequazione dei fabbricati e dei fondi rustici.

Come mai non si è egli avveduto che a questo modo portava esso medesimo una mano inesorabile sulle basi stesse dell'edificio da lui così laboriosamente architettato?

All'udirlo ho dovuto dire a me medesimo che il mito di Achille deve proprio essere una verità; deve essere una verità ciò che insegna la mitologia sulla vulnerabilità di Achille. Ho capito com'egli potesse avere un punto vulnerabile nel suo corpo, dacchè lo stesso discorso dell'onorevole Minghetti, che è l'Achille dei discorsi che egli abbia mai pronunciati, è esso pure in un punto vulnerabile, e vulnerabile a morte, ed è quel punto in cui egli, dopo aver premesso che la legge che ci propone è veramente buona e tale che merita di essere accettata, soggiungeva: tranquillatevi però, chè, appena voi avrete votata questa buona legge, io ne presenterò un'altra per aprirvi la via a distruggerla. (*Si ride*) Evidentemente questo è il calcagno d'Achille.

Però l'onorevole presidente del Consiglio ha presentato la debolezza di questa parte del suo discorso e cercò di rafforzarla con taluna altra considerazione, ma ciò non ostante io credo che a quest'ora egli preferirebbe non fosse vero ciò che dice il poeta: *nescit vox emissa reverti*, perchè, per quanto egli abbia fatto o sia ancora per fare, difficilmente riuscirà a riparare la breccia che fece nel suo stesso sistema, preannunciando alla Camera quella nuova legge che deve essere gl'idi di marzo per il sistema ministeriale.

A chi gli obiettava che a questo modo egli medesimo esautorava il suo sistema egli rispondeva che, ciò malgrado, il progetto in discussione deve conservare e conserva tutta la sua forza, perchè il presentare una legge nuova non è altro che un atto di ubbidienza a quella legge provvidenziale per la quale la razza umana in genere ed i ministri delle finanze in specie sono sempre indefinitamente perfezionabili. (*Si ride*) Egli ci diceva che presenterà in marzo una nuova legge sulla perequazione, perchè tutte le leggi, anche quelle di finanza, sono suscettive di perfezionamento. Il che in altri termini, equivale al dire: oggi vi propongo un sistema buono, e vi prego di accettarlo perchè è buono; ma se lo accettate, io, precisamente per premiarvi di essere stati così buoni da accettarlo, vi annunzio pel mese di marzo un sistema che sarà ottimo! (*Si ride*)

Ebbene, signori, io, ragionando col buon senso volgare, mi son detto: ma, giacchè il ministro tiene in serbo quell'ottimo, ce lo dia addirittura! Perchè farcelo sospirare? Qui non siamo nel caso indicato da sant'Agostino quando a spiegare l'origine degli sponsali li dice derivanti dalla ragione di fare che il marito *non spernerit statim acceptam sponsam quum non suspiraverit dilatam*. (*Ilarità*)

Da troppo tempo da noi si attende e si sospira una legge di riforma dell'imposta, perchè alcuno possa temere che essa giunga troppo presto; se riuscissimo ad averla fin da domani o da oggi, non si potrà mai dire che non l'abbiamo lungamente sospirata. (*Bene!*)

Di modo che, prendendo le mosse dalla impressione generale che ha lasciato sopra di me il carattere complessivo della discussione, io sono condotto anzitutto a concludere che il progetto ministeriale non può essere accettato.

Rimane ancora che io consideri se per avventura siansi adottati argomenti che mi dovessero convincere che il sistema da me proposto è cattivo. Imperocchè all'uomo coscienzioso non basta il non essere persuaso che il sistema ministeriale sia ottimo, giacchè quando mi fosse stato dimostrato che, se il sistema ministeriale è vizioso, anche il mio sistema è cattivo, io dovrei da onest'uomo rinunciare a svolgere la mia proposta.

Quindi è che la mia attenzione si fermò soprattutto sugli obbietti che vennero messi innanzi contro codesto sistema, obbietti che ebbero principalmente per organi ed interpreti l'onorevole ministro delle finanze, l'onorevole Pasini, l'onorevole Allievi e l'onorevole commissario regio.

La partita però tra me e l'onorevole commissario regio è saldata. Oramai siamo d'accordo. Il commissario regio ha dichiarato che i suoi primi amori furono per il catasto provvisorio.

(*Il commissario regio Rabbini fa cenni di dissenso.*)

Ho qui le sue parole stampate.

Egli ci narrò nel suo ultimo discorso che dopo avere escogitato non uno solo, ma ben tre progetti di catasto provvisorio; dopo avere indarno tentato di farli accettare e non essere riuscito che a vederli malmenati, egli si rassegnò a consacrarsi tutto al sistema contrario.

Così un amante disgraziato, dopo aver fatto quanto poteva per ottenere dai rigidi genitori il consenso di impalmare la donna de'suoi pensieri, vedendo che non c'è modo da impietosirli, vi rinuncia, e si decide ad amarne un'altra, non fess'altro che a titolo di consolazione. (*Ilarità*)

L'onorevole commissario regio, rinunciando agli amori infelici colla catastazione provvisoria, si fece seguace fedele del catasto definitivo, ed io gli auguro di cuore che i fati non gli siano più così nemici da costringerlo a peccare una seconda volta d'incostanza. (*Nuove risa*)

Ma le obiezioni messe in campo e dall'onorevole ministro delle finanze, e dall'onorevole Pasini, e dall'onorevole Allievi, sono esse tali che abbiano dovuto persuadermi che non solamente io sono in errore, ma che meco lo erano e l'onorevole Ballanti, e l'onorevole Brunet, e l'onorevole Sella, e l'onorevole Basile, e l'onorevole Castagnola, e l'onorevole Sineo, i quali tutti fecero dopo di me proposte relative a questa legge, che si informano tutte quante al principio delle consegne?

Certo i voti non si sogliono contare, ma pesare nelle Assemblee savie; non vorrò dunque contrapporre il numero di sei o sette onorevoli colleghi che hanno accettato nei loro progetti il principio da me posto innanzi al numero più ristretto dei tre o quattro oratori che lo hanno avversato; ma anche senza scendere a paragoni personali, mi sarà lecito di avere tuttavia fede nelle opinioni mie, posciacchè le vedo divise da tanti onorevoli membri di quest'Assemblea.

Si disse dal ministro delle finanze, si ripeté su per giù dall'onorevole Pasini, che il sistema delle consegne non può per nessun conto essere accettato, principalmente per questa ragione che, laddove abbiamo un metodo, uno strumento più perfetto, sarebbe assurdo voler invece far uso di uno strumento meno perfetto. Il catasto, essi dissero, è già il perfezionamento del sistema delle dichiarazioni, deve perciò meritare la prevalenza sopra di queste.

In verità, quand'io ricordo la descrizione che l'onorevole Cordova ci faceva del catasto dell'Italia meridionale formato dall'alto dei campanili, guardando così all'ingrosso la pianura sottostante (*Si ride*); quando ricordo la descrizione che nel suo primo discorso ci faceva lo stesso commissario regio del modo con cui i catasti stabili si debbono formare, io non

TORNATA DEL 5 MARZO

riesco guari a persuadermi che sia proprio questo il perfezionamento del sistema.

In ogni caso dirò schietto alla Camera che in ordine a queste materie mi sono formato un concetto che mi fo tanto più ardito a porre innanzi, quanto lo vidi in questo medesimo recinto diviso da molti.

Crede cioè che il catasto stabile sia un'eccellente, un'ottima istituzione che i padri previdenti e di animo generoso debbono cercare di avviare onde i loro nipotini possano profittare alla seconda o alla terza generazione. (*Si ride*) Per esso avranno bene stabiliti i limiti delle proprietà, e si darà un po' meno lavoro all'onorevole ceto degli avvocati al quale vado lieto di appartenere.

A questo punto di vista il catasto stabile l'ho sempre creduto un'ottima istituzione, ma come base dell'imposta fondiaria, io veramente non sono mai riuscito a comprendere che abbia ad essere il buono, il migliore criterio.

E in verità il catasto definitivo richiede per la sua natura un lungo periodo di anni dal punto in cui è iniziato per venire recato al suo compimento. Deve quindi per necessità nascere questo sconcio che dall'epoca nella quale il catasto si comincia a quella in cui è finito, le condizioni territoriali, le condizioni produttive dei singoli fondi catastali si sono più o meno radicalmente mutate, in guisa che quei medesimi terreni i quali nell'esordio del catasto furono giustamente tassati come due, quando il catasto è finito, secondo ogni probabilità vorrebbero essere tassati come quattro o come cinque.

E così avrete creata una sproporzione ed una ingiustizia, finchè rimarrà fedele il Ministero al sistema da cui non mostra punto di volersi scostare, e che io credo buono, finchè, cioè, coerentemente anche a ciò che lo Statuto nostro dichiara, la imposta si proporziona al reddito del contribuente, ossia la parte che lo Stato toglie al cittadino è proporzionata al provento, all'utile che il cittadino ricava dai beni colpiti dalla tassa.

Oltre ciò egli è evidente come vi sieno certi fatti, i quali, mentre influiscono grandemente sulla proprietà

territoriale, sul prodotto, sull'utile che ne ritrae il proprietario, non sono calcolati in un catasto. Io domando, a cagion d'esempio, all'onorevole Rabbini, giudice così competente in questa materia, se mai, dacchè sta lavorando alle operazioni catastali, e sono ormai otto o dieci anni, egli abbia pensato a far entrare in calcolo i trattati di commercio che siamo venuti stipulando appunto in questo periodo decennale colle varie nazioni.

Quando gli si fosse detto di tener conto di questo elemento, l'onorevole commendatore Rabbini avrebbe con tutta ragione potuto credere che chi gli faceva un tale eccitamento volesse farsi beffa di lui. Eppure non si può contestare che i trattati di commercio e di navigazione influiscano sulle condizioni della proprietà territoriale, che possano modificare il valore delle derivate, e per conseguenza esercitino un'azione sulla proporzionalità dell'imposta.

Ma quest'elemento di calcolo non è punto entrato nella formazione del catasto, d'onde conseguita che il catasto stabile, com'è un giusto ed efficace modo di accertamento delle proprietà private, ed un ottimo rimedio preventivo contro le liti e gli avvocati, non è e non può essere una buona base per l'imposta fondiaria.

Rimossa così la obiezione principale e preliminare che a veruno dei paesi catastali si muove contro il sistema delle dichiarazioni, dovrò ora esaminare le altre obiezioni le quali, quand'anche abbiano un carattere secondario, vennero pure colorite con tanta arte e dal signor ministro e dall'onorevole Pasini, che possono aver fatta qualche impressione sull'animo vostro; ma la Camera mi permetterà che io lo faccia in altra tornata perchè l'ora è tarda e sono stanco.

Voci. Sì! sì! A lunedì!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.